

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1993

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Modificazioni del Codice di procedura civile
e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice

Presentato alla Presidenza il 4 febbraio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Senato della Repubblica, nel corso della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55, approvò un ordine del giorno, nel quale, rilevato che le innovazioni portate al Codice di procedura civile non hanno ovviato agli inconvenienti riscontrati nell'applicazione del Codice, invitava il Governo a mettere allo studio una *ristrutturazione completa e radicale* della legislazione processuale civile.

Il compito che si presentava al Governo era vasto ed impegnativo, ed il Guardasigilli del tempo, onorevole De Pietro, con illuminata iniziativa, ritenne necessario, innanzi tutto, acquisire una specifica ed approfondita cognizione del problema, attraverso la voce degli organi e delle categorie che vivono giornalmente il procedimento civile e le riflessioni degli studiosi del processo. Egli invitò, quindi, la Magistratura ordinaria e amministrativa, l'Avvocatura dello Stato, gli Ordini forensi e le Università a manifestare la loro obiettiva e meditata opinione sulla opportunità della riforma e sulle linee direttive che questa potrebbe seguire, e ad indicare concretamente le esigenze rilevate

nella pratica e le soluzioni proposte alle singole questioni.

Alla richiesta del Ministro Guardasigilli hanno risposto quasi tutti gli interpellati; dell'ampiezza, della profondità e della costruttività del contributo di ciascuno sono testimonianze i due volumi pubblicati dal Poligrafico dello Stato nel 1956, a cura dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, dal titolo: « Osservazioni e proposte sulla riforma del Codice di procedura civile », nei quali i pareri pervenuti sono stati trascritti e raggruppati in relazione alle singole materie, secondo l'ordine del Codice.

Mentre il lavoro di raccolta e pubblicazione si andava completando, il Ministro Guardasigilli onorevole Moro, succeduto all'onorevole De Pietro, deliberò di affidare ad una Commissione lo studio del materiale raccolto, con il compito di individuare le esigenze meritevoli di soddisfacimento e proporre concrete riforme. A comporre questa Commissione furono chiamati i rappresentanti più qualificati delle stesse categorie, cui era stato richiesto il parere: magistrati della Corte di cassazione e del Ministero, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, un

rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, cinque illustri docenti universitari di diritto processuale e cinque avvocati, di elevata e specifica competenza (a).

Nello stesso periodo di tempo altre due iniziative, di alto interesse, hanno avuto ad oggetto il riesame del procedimento civile: l'« Incontro fra magistrati, professori universitari ed avvocati per lo studio del tema: *Il giudice istruttore nel processo civile* », svoltosi a Milano, ad iniziativa del Centro italiano di studi giuridici, nel giugno 1955, i cui Atti sono stati successivamente pubblicati a cura dell'editore Giuffrè, ed il III Congresso nazionale giuridico forense, svoltosi a Trieste nel settembre dello stesso anno, che ha incaricato una Commissione nazionale, composta dai rappresentanti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori presso le Corti di appello, di concretare le modifiche al Codice di procedura civile, proposte nel corso dello stesso congresso; tale Commissione, riunitasi a Roma, ha elaborato uno schema di proposte che, corredato di ampia relazione, è stato, poi,

(a) La Commissione fu così composta: Acampora dott. Francesco, Primo Presidente onorario della Corte di cassazione, Presidente; Oggioni dott. Luigi, Presidente di sezione della Corte di cassazione, Buscaino dott. Michele, Presidente di sezione della Corte di cassazione, Direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia; Torrente prof. Andrea, Presidente di sezione della Corte di cassazione; Scarpello dott. Gaetano, Presidente di sezione della Corte di cassazione, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia; Stella-Richter dott. Mario, Magistrato di cassazione; Bianchi d'Espinosa dott. Luigi, Magistrato di cassazione; Mirabelli prof. Giuseppe, Magistrato di appello, addetto all'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia; Lugo dott. Andrea, Consigliere di Stato; Manzari avv. Giuseppe, Sostituto avvocato generale dello Stato; Nicolone avv. Filippo, Presidente di sezione della Corte dei conti; Liebman prof. Enrico Tullio, Ordinario di diritto processuale civile all'Università di Milano; Carnelutti prof. avv. Francesco, Professore emerito dell'Università di Roma; Redenti prof. Enrico, Ordinario di diritto processuale civile all'Università di Bologna; Satta prof. Salvatore, Ordinario di diritto processuale civile, Preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, Andrioli prof. Virgilio, Ordinario di diritto processuale civile all'Università di Napoli; Castellett avv. Saverio; Magrone avv. Gioacchino, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori; Barberio-Corsetti avv. Marcello e Sequi avv. Carlo, membri; Sandulli dott. Ruggiero e Scardaccione dott. Prospero, Magistrati di tribunale, segretari.

presentato al IV Congresso nazionale giuridico forense, svoltosi a Bologna nel settembre 1957, e pubblicato a cura dello stesso editore Giuffrè.

Sulla base di questa larga messe di studi sul problema del processo civile la Commissione ha compiuto il suo lavoro, protrattosi per quasi due anni.

1. — Il primo compito, che la Commissione ha affrontato all'inizio dei lavori, è stato quello di accertare se sussista realmente e sia sentita dagli operatori del processo l'esigenza di vasta e radicale *riforma* delle leggi processuali, che il Senato della Repubblica ha segnalato.

A tale primo e principale quesito, attraverso l'esame accurato ed approfondito delle opinioni raccolte e secondo l'avviso dei propri componenti, la Commissione ha dovuto dare una risposta negativa.

Sebbene unanime sia, invero, la constatazione che il funzionamento del processo civile presenti le deficienze che da ogni parte vengono lamentate, nella grande maggioranza degli interventi è stato recisamente escluso che tali deficienze siano imputabili al sistema della codificazione delle norme processuali, sicché l'esigenza di una nuova e profonda riforma di queste deve ritenersi del tutto inattuale.

Già nelle tre relazioni presentate all'Incontro di Milano, che costituiscono i primi contributi sul tema, in ordine di tempo, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno del Senato, e sono dovute al presidente Pasquera, al professore Segni ed al compianto avvocato Castellett, fu espresso l'avviso che, lungi dal porre allo studio una radicale riforma, e tanto meno un ritorno al procedimento sommario del 1901, debbano essere ricercate quelle misure di ordine organizzativo e tecnico, che siano atte a rendere più agevole lo svolgimento del processo, ed in particolare l'attività del giudice istruttore, salvo ad elaborare una limitata revisione di quelle norme, che abbiano dato luogo ad inconvenienti, nell'attuazione del Codice.

Ancor più decisamente contraria ad ogni radicale riforma fu la quasi totalità delle comunicazioni e degli interventi in quell'Incontro, come è testimoniato inequivocabilmente nell'ordine del giorno conclusivo, approvato all'unanimità, dove, riaffermata « la fiducia nell'istituto del giudice istruttore » e considerato « che la presente crisi del processo è essenzialmente dovuta a circostanze obiettive della amministrazione ed organiz-

zazione giudiziaria », è fatto voto che si provveda ad assicurare l'adeguata distribuzione dei magistrati e la necessaria attrezzatura degli uffici giudiziari, ed è auspicato che l'esperienza processuale in corso « non sia turbata da riforme imprudenti, salvo studiare frattanto, con meditata cautela, provvedimenti che, senza alterare le funzioni dell'istituto (del giudice istruttore), valgano ad alleggerire il carico soverchio da cui i giudici istruttori sono gravati ».

Sulla stessa linea si pongono, nel loro complesso, gli organi ed enti che hanno espresso parere su richiesta del Ministro Guardasigilli, come risulta dalla lettura della parte introduttiva del volume I delle « Osservazioni e proposte ».

Soltanto quattro Consigli degli Ordini forensi (Ancona, L'Aquila, Lecce e Potenza) si sono dichiarati nettamente favorevoli ad una riforma radicale, ed anzi al ritorno immediato al sistema processuale precedente, in attesa della elaborazione di un nuovo Codice; alcuni altri (Genova, Napoli, Torino) hanno consigliato una riforma meditata e due delle Corti di appello (Firenze e Milano) hanno elaborato vasti e pregevoli progetti di riforma. Tutti gli altri interpellati hanno dichiarato il loro avviso nettamente contrario ad una estesa riforma, mentre alcune delle Università (Perugia, Pisa, Urbino) si sono espresse in favore di un ritorno al sistema puro del Codice, con l'eliminazione delle innovazioni apportate nel 1950.

Le ragioni che sono generalmente addotte a motivazione di tale parere negativo possono essere così riassunte.

Si osserva, in primo luogo, che il vigente Codice di procedura civile entrò in vigore in un momento della vita italiana e trovò la sua prima applicazione nel corso di una guerra lunga e sfortunata, sicché è mancata la possibilità di apprestare i mezzi necessari per assicurarne una adeguata attuazione.

Si osserva, inoltre, che il sistema adottato dal Codice esige una modificazione nel costume forense ed un adattamento alle nuove forme, che non possono essere raggiunti in breve tempo e che sono stati egualmente ritardati dagli eventi intercorsi.

Si osserva, infine, che buona parte delle deficienze, che si sono rivelate nell'attuazione del Codice, può essere eliminata attraverso una accurata, anche se non vasta, revisione dell'organizzazione giudiziaria, che permetta di utilizzare opportunamente ed efficacemente i mezzi a disposizione.

Alla base di tali osservazioni è, ovviamente, la convinzione, che si trova espressa chiaramente, non soltanto nei pareri delle Università e delle Magistrature, ma anche dalla maggior parte degli Ordini forensi, che il Codice di procedura civile vigente rappresenta un netto passo avanti nel progresso della elaborazione giuridica, in perfetta consonanza con le attuali esigenze della vita sociale e che, pertanto, le difficoltà di attuazione, determinate da ragioni estrinseche ed estrinsecamente eliminabili, non possono giustificare una sostanziale modificazione.

Prevalente è anche l'opinione che le innovazioni apportate al Codice con la limitata riforma contenuta nei due provvedimenti legislativi del 1950 (legge 14 luglio 1950, n. 581, e decreto legislativo 17 ottobre 1950, n. 857) hanno prodotto un opportuno temperamento di quegli istituti, la cui attuazione aveva incontrato maggiori difficoltà, e che, pertanto, il nuovo sistema risultante dalla riforma vada mantenuto, nelle sue linee generali, almeno fino a quando non si sia raggiunta una sufficiente esperienza, che possa permettere una nuova valutazione dell'adeguatezza del sistema agli scopi perseguiti.

La Commissione, quindi, preso atto di tale prevalente indirizzo di opinioni, espresse nell'ambito di coloro che partecipano quotidianamente alla vita del processo civile, e constatato che tale indirizzo coincideva con l'avviso unanime di tutti i suoi componenti, ha determinato di limitare il proprio lavoro ad una approfondita ricerca delle possibilità di una revisione strutturale della organizzazione giudiziaria, che permetta un migliore svolgimento del procedimento, e ad un riesame delle norme del Codice in quei soli punti nei quali la pratica ha indicato l'esistenza di lacune o la possibilità di effettivi miglioramenti.

In tale avviso la Commissione è stata confortata sia dall'inequivocabile parere espresso in tal senso dal Consiglio nazionale forense, sia dai risultati dei lavori della Commissione nominata in attuazione delle deliberazioni del terzo Congresso nazionale giuridico forense, ora documentati nella relazione innanzi citata, che sono stati approvati, nella loro sostanza, dal quarto Congresso, svoltosi a Bologna nel settembre 1957.

2. — La Commissione ha elaborato, quindi, in primo luogo, una serie di proposte che tendono a migliorare l'organizzazione del servizio giudiziario, assicurando una più ade-

guata distribuzione del lavoro ed una più piena utilizzazione del personale.

La prima di queste proposte risponde ad una esigenza unanimemente espressa nei pareri raccolti e concerne anch'essa la revisione del Codice, giacché sollecita un aumento dei limiti della competenza per valore dei conciliatori e dei pretori, in correlazione con l'aumento degli indici del costo medio della vita.

Ed invero non può non essere riconosciuto che per ottenere una adeguata distribuzione del lavoro giudiziario sia necessario, innanzi tutto, assicurare una ripartizione delle cause tra gli organi di primo grado, che sia costantemente rispondente ai criteri posti a base del sistema; di guisa che, fissato un criterio per la ripartizione della competenza in relazione al valore delle controversie, tale criterio deve essere mantenuto costante, pur nella fluttuazione dei valori correnti, allo scopo di evitare che, a seguito delle variazioni del valore della moneta, si determini un sovraccarico di una categoria di organi, rimanendo pressoché inattive altre categorie.

Riconosciuta la fondatezza della proposta e rilevata l'urgenza di provvedere all'esigenza segnalata, si è provveduto a stralciare la proposta stessa dal testo predisposto dalla Commissione ed a farne oggetto di un separato disegno di legge, che già trovasi all'esame del Parlamento (Camera dei Deputati, atto n. 520).

Le altre proposte, che concernono l'organizzazione dei servizi e l'ordinamento giudiziario, sono state poste allo studio degli uffici del Ministero e saranno vagliate dalla Commissione ministeriale, che dall'ottobre 1958 attende all'elaborazione del nuovo ordinamento giudiziario.

3. — Il testo delle modificazioni al Codice di procedura civile, che ora si propone all'esame del Parlamento, riproduce in massima parte lo schema elaborato dalla Commissione, cui sono state apportate peraltro alcune varianti determinate da esigenze di tecnica legislativa.

In particolare, le varianti che concernono la disciplina del procedimento di cognizione non toccano i criteri essenziali delle proposte, ma sono state rese necessarie dalla rilevata esigenza di fissare, in modo inequivocabile, i vari momenti del nuovo procedimento che, secondo i lineamenti fissati dalla Commissione, si presenta notevolmente diverso — più di quanto a prima vista possa apparire — da ogni altro attuato precedentemente.

Di tali varianti, e delle ragioni che le hanno determinate, si dirà specificamente nel commentare le singole disposizioni.

Il testo che si propone contiene, dunque, non una totale riforma del Codice e neppure una radicale modificazione del vigente ordinamento processuale, ma soltanto una serie di ritocchi a singole norme o gruppi di norme che tendono, oltre che ad eliminare lacune ed incertezze di interpretazione, soprattutto a permettere, con l'alleggerimento dei compiti degli uffici giudiziari, l'acceleramento e la semplificazione dei giudizi, entro le linee del sistema e senza ledere le supreme esigenze di giustizia.

Un alleggerimento dell'attività dell'ufficio nella fase istruttoria si ritiene che possa essere raggiunto attraverso le seguenti modifiche: 1°) eliminazione delle udienze di mero rinvio, attraverso una serie di rinvii a termine fisso con lo scambio delle comparse fuori udienza (articoli 180, 184 e 184-bis) 2°) previsione di un procedimento accelerato, ad iniziativa di parte, che permetta l'immediata rimessione al collegio della decisione della controversia, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio (articolo 184-ter).

Una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo potrà essere raggiunta ammettendo la validità della procura in calce a qualsiasi atto del giudizio (articolo 83, 3° comma); semplificando la sottoscrizione delle sentenze, negli organi collegiali (articolo 132); accorciando i termini di comparizione (articolo 163-bis) ed ammettendo una più ampia sanatoria delle nullità nell'introduzione del giudizio (articolo 164), nonché con alcuni ritocchi al procedimento di esecuzione.

Si ritiene anche che possa essere utilmente accolta, in taluni punti, la diffusa aspirazione della classe forense ad una più vasta applicazione del principio dell'impulso di parte, ed a tale esigenza sono ispirate alcune proposte di dettaglio, tra le quali hanno particolare rilievo le modifiche agli istituti della sospensione e dell'estinzione del processo.

Un perfezionamento delle norme vigenti, in aderenza alle attuali esigenze, è proposto, infine, in relazione alla procedura di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed agli altri ausiliari del giudice, al procedimento nelle cause di lavoro ed al sequestro.

4. — Non si è ritenuto che il libro primo, nel quale sono raccolte le disposizioni generali, e cioè tutte quelle norme sugli organi giudi-

ziari e sulle parti, sui loro poteri e doveri e sugli atti processuali in generale, che sono comuni e si applicano, in mancanza di disposizioni speciali, ad ogni tipo di procedimento, ordinario o speciale, di cognizione o di esecuzione, presentasse l'opportunità di modifiche tali da importare una revisione del sistema del Codice.

Si suggeriscono, pertanto, solo alcuni ritocchi che si ritengono utili ai fini di un migliore e più spedito funzionamento della giustizia civile, in armonia con gli obiettivi di natura essenzialmente pratica perseguiti

5. — È stato innanzi tutto rilevato che la disposizione dell'articolo 2, in base alla quale la giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di arbitri che pronuncino all'estero, se non nei casi in cui si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato in Italia e la deroga risulti da atto scritto, toglie ai cittadini della Repubblica la possibilità di stipulare validi compromessi in arbitri stranieri nei rapporti, in specie commerciali, con cittadini appartenenti a Stati esteri non vincolati dal Protocollo di Ginevra del 24 settembre 1923, e di conseguenza pone il nostro Paese in difficoltà allorché occorre inserire clausole arbitrali in trattati internazionali di commercio, in specie con i Paesi orientali.

Onde eliminare gli inconvenienti anzidetti, e trattandosi di controversie aventi per oggetto diritti disponibili, si ritiene che potrebbe essere consentita una più ampia facoltà di deroga al divieto, sia a favore di arbitri che pronuncino all'estero sia, correlativamente, a favore di una giurisdizione straniera; si propone, pertanto, che vengano eliminate dal testo del citato articolo 2 le parole « non residente né domiciliato nello Stato ».

6. — La situazione di anormalità che si è venuta a creare nel funzionamento degli Uffici giudiziari, in specie in quelli delle grandi sedi, a causa del progressivo aumento del numero dei processi nonché della insufficienza quantitativa del personale e degli altri mezzi di attuazione, è indubbiamente grave. E tra le non meno gravi di tali deficienze è, per certo, quella dei funzionari di cancelleria, gravati da compiti molteplici ed impegnativi.

Di conseguenza è sembrato opportuno sollevare detti funzionari da uno dei compiti più ingrati, eliminando dal terzo comma del-

l'articolo 57 l'obbligo, imposto ora al cancelliere, di scrivere l'originale della sentenza e degli altri provvedimenti.

Connessa con la precedente è l'altra innovazione introdotta nel primo comma dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione, concernente la forma degli atti giudiziari, in base alla quale gli atti stessi possono essere scritti anche a macchina, purché con inchiostro indelebile.

Le esigenze della vita moderna rendono preferibile, per ragioni sia di celerità che di chiarezza, che i verbali e gli altri atti giudiziari vengano redatti a macchina, e d'altro canto la modificazione proposta non è altro che una particolare applicazione al campo del rito civile delle nuove norme di carattere generale sulla redazione a macchina di atti pubblici, introdotte con la legge 14 aprile 1957, n. 251.

La lieve modificazione apportata al testo dell'articolo 59 tende ad eliminare l'obbligo dell'assistenza dell'ufficiale giudiziario alle udienze istruttorie.

La proposta rientra nel programma di sfrondare il rito civile di tutte quelle disposizioni che concernono attività non necessarie e che vengono costantemente disapplicate nella pratica.

7. — È stato da più parti giustamente rilevato che nel capo terzo del libro primo del Codice, che pur contiene le disposizioni generali concernenti i consulenti tecnici, il custode e gli altri ausiliari del giudice, non esiste una disposizione che regoli compiutamente la materia assai importante della liquidazione del compenso ai suddetti ausiliari. Solo per il custode l'articolo 65, secondo comma, contiene una disposizione peraltro insufficiente, mentre per il consulente tecnico la norma è contenuta nelle disposizioni di attuazione, all'articolo 24, che per la sua ambiguità ed incompletezza ha dato luogo a numerose questioni, e per gli altri ausiliari nell'articolo 52 delle stesse disposizioni di attuazione.

È apparso opportuno, quindi, regolare *ex novo* la materia con disposizioni precise e complete da inserire, per la loro portata generale, nel capo terzo del libro primo. E ciò si è fatto, disciplinando i due punti che nella pratica, in base all'attuale legislazione, hanno sollevato vivaci dissensi, e cioè il criterio che deve essere seguito per la liquidazione del compenso nel suo ammontare e gli eventuali mezzi di impugnazione del provvedimento di liquidazione.

Circa il primo punto si è ritenuto sufficiente, per la liquidazione del compenso al consulente tecnico, un semplice rinvio alle disposizioni speciali vigenti in materia: questa ultima è infatti compiutamente regolata dalla recente legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, la quale fissa altresì i criteri cui il compenso stesso deve essere commisurato.

Per la liquidazione del compenso al custode ed agli altri ausiliari previsti dall'articolo 68 del Codice si è mantenuto, invece, il criterio già fissato dall'articolo 52 delle disposizioni di attuazione, che lascia al giudice (salvo disposizioni di leggi speciali) un potere di valutazione discrezionale dell'attività prestata dall'ausiliare.

Circa il secondo punto, concernente l'impugnabilità dei provvedimenti di liquidazione anzidetti, si è osservato che l'attuale testo degli articoli 24, 52 e 53 delle disposizioni di attuazione si limita a dichiarare che alla liquidazione si provvede con decreto, avente efficacia di titolo esecutivo, senza però precisare se contro di esso sia ammessa impugnazione; donde le opposte opinioni sostenute al riguardo in dottrina o adottate dalla giurisprudenza.

Mentre, infatti l'inoppugnabilità è stata desunta talvolta dal principio della tassatività delle impugnazioni e tal'altra dal carattere del tutto provvisorio dei provvedimenti in parola, come tali soggetti a riesame da parte del collegio nell'ambito del procedimento principale, per contro la possibilità dell'impugnativa si è fatta discendere dalla particolare natura dei rapporti in contestazione e dai principi del vigente ordinamento costituzionale, ispirato al criterio del *favor impugnationis*. Ma anche tra chi accoglie questa seconda tesi vi è serio contrasto circa le modalità dell'impugnazione, e la stessa giurisprudenza è divisa, ammettendo alcune sentenze l'opposizione, nelle forme previste per il decreto monitorio, altre l'opposizione in sede esecutiva, altre ancora una ordinaria procedura di cognizione, rivolta a sindacare la pronuncia di liquidazione solo per motivi di legittimità.

Dopo un approfondito esame della complessa questione, si è ritenuto che non possa essere esclusa la garanzia dell'impugnazione avverso decreti, come quelli in esame, che vengono ad incidere anche nella sfera degli interessi privati, in quanto accertano il diritto degli ausiliari alla riscossione della somma e

conseguentemente l'obbligo di pagamento per la parte in essi indicata.

Sulle modalità dell'impugnazione è inoltre sembrato opportuno applicare, come le più adattabili alla fattispecie, le norme sull'opposizione a decreto di ingiunzione (in analogia, del resto, a quanto già stabilito nell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione per il pagamento delle spese prenotate a debito).

Al fine poi di non appesantire troppo il corso della lite principale, si è prospettata la convenienza di utilizzare, ove la questione si riferisca unicamente all'ammontare del compenso, un *modus procedendi* ispirato all'articolo 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, disponendosi che l'opposizione venga decisa, mediante un procedimento rapido in camera di consiglio, con sentenza non appellabile.

Analoghi criteri sono stati seguiti anche per i decreti previsti dagli articoli 38 e 39 delle disposizioni di attuazione (depositi di cancelleria), ammettendosi opposizione nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 43.

Riassumendo, la materia concernente i compensi al consulente tecnico, al custode ed agli altri ausiliari del giudice è stata unificata e trasportata nel Codice nel modo seguente: dopo l'articolo 64 è stato inserito un nuovo articolo 64-bis, che disciplina la liquidazione del compenso al consulente tecnico; il secondo comma dell'articolo 65 è stato soppresso; dopo l'articolo 68 vengono inseriti gli articoli 68-bis e 68-ter, concernenti rispettivamente la liquidazione del compenso al custode ed agli ausiliari di cui all'articolo precedente, e l'opposizione contro i decreti di liquidazione; gli articoli 24, 52 e 53 delle disposizioni di attuazione sono stati conseguentemente eliminati; dopo l'articolo 39 delle disposizioni di attuazione è, infine, inserito un nuovo articolo 39-bis, che disciplina l'opposizione ai decreti sui depositi di cancelleria.

8. — L'articolo 70, concernente l'intervento in causa del pubblico ministero, al n. 4 del primo comma, nella sua originaria formulazione, disponeva l'intervento nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello: la disposizione traeva la sua ragione di essere dall'ordinamento corporativo e dalla istituzione della Magistratura del lavoro, e l'intervento del pubblico mini-

stero anche nelle cause di lavoro in grado di appello era correlativo all'intervento davanti alla detta Magistratura del lavoro, che era anche giudice di appello delle cause individuali di lavoro.

Soppresso l'ordinamento corporativo e limitate le attribuzioni delle Magistrature del lavoro, l'articolo 70, n. 4, trova oggi applicazione esclusivamente nella cause individuali di lavoro in grado di appello.

In tale situazione l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, per giunta solo in appello, nelle controversie individuali non sembra più giustificato, riducendosi esso nella maggior parte dei casi ad una mera formalità priva di sostanziale efficacia, e, pertanto, si propone di sopprimere la disposizione in parola. E ciò anche in considerazione del fatto che, al fine di salvaguardare il pubblico interesse, potrebbe, comunque, essere sufficiente, in quei casi che rivestissero eventualmente particolare importanza, la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 70, che dà facoltà al pubblico ministero di intervenire in ogni causa in cui ravvisi un interesse pubblico.

Al sesto comma dell'articolo 72, concernente la decorrenza del termine per l'impugnazione del pubblico ministero prevista dal comma precedente, viene proposta una aggiunta, resasi necessaria per eliminare ogni dubbio sulla obbligatorietà della comunicazione, oltre che all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche a quello presso il giudice competente a decidere sulla impugnazione, dubbio che ha provocato un recente indirizzo giurisprudenziale, per il quale il termine per proporre il ricorso decorre, per la Procura generale presso la Corte di cassazione, dalla comunicazione della sentenza pronunciata in causa matrimoniale al suo ufficio, e non già dalla comunicazione effettuata al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario che l'ha pronunciata.

Si è, altresì, osservato che in tal modo verrebbe ad essere evitato il gravissimo inconveniente che una sentenza non impugnata dal pubblico ministero presso il giudice *a quo*, al quale unicamente sia stata eseguita la comunicazione prevista dall'articolo 133, e accettata dalle parti, possa essere successivamente gravata dal pubblico ministero presso il giudice *ad quem*, anche dopo che siano decorsi i termini per la impugnazione e sulla semplice notizia avuta della sentenza stessa, come nella ipotesi decisa nel senso dianzi cennato.

9. — Secondo l'attuale testo dell'articolo 83 la procura speciale può essere apposta anche in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda di intervento nell'esecuzione. Si è, peraltro, dubitato se possa essere rilasciata su altri atti (sentenza di primo grado impugnata; decreto ingiuntivo opposto) e la giurisprudenza in seno alla stessa Corte di cassazione è oscillante.

L'importanza pratica della questione, e la difficoltà di una giustificazione razionale e dell'elenco e della sua tassatività, suggeriscono una revisione legislativa della norma nel senso di ammettere la delega su qualsivoglia atto del processo, purché risulti in modo non equivoco il riferimento alla lite per la quale essa è rilasciata e l'anteriorità all'atto per il quale è necessaria; resta, tuttavia, salvo il disposto dell'articolo 125, commi secondo e terzo, che si riferisce al solo atto di citazione e consente che la procura sia rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto a due condizioni: l'una positiva, che il rilascio avvenga prima della costituzione della parte rappresentata; l'altra negativa, che non si tratti di atti di citazione, per i quali è richiesto il mandato speciale (ricorso per cassazione, articolo 365; domanda di revocazione, articolo 398).

Nel primo capoverso dello stesso articolo 83 la Commissione ha ritenuto di far propria la proposta tendente a capovolgere la regola che fissa la validità della procura per un solo grado del processo, a meno che nell'atto sia espressa volontà diversa.

Ragioni di ordine pratico, vivamente sentite, rendono opportuna tale modificazione: il procuratore potrebbe così in ogni caso, una volta notificatagli la sentenza, tempestivamente proporre la eventuale impugnazione in assenza della parte, che molto spesso per molteplici motivi non ha sollecitato notizia dell'avvenuta notificazione, con il conseguente pericolo di incorrere nella decadenza dal gravame per decorso dei termini.

Al fine, peraltro, di evitare inconvenienti ed eventuali abusi si è altresì ritenuto di limitare la portata della disposizione, stabilendo che la procura a margine o in calce possa essere conferita per un solo grado del processo.

10. — Altra modificazione che si ritiene di dover suggerire concerne l'articolo 91, il quale prevede la possibilità per il giudice di pronunciare sulle spese solo con la sentenza

che chiude il processo dinanzi a lui. Stante l'attuale dizione dell'articolo, è prevalente l'opinione che la sentenza parziale non possa contenere alcuna pronuncia del genere, neppure limitatamente alle parti nei cui confronti la causa si è già definita; e le spese anche per esse vengono riservate al definitivo, con il grave inconveniente che le suddette parti devono continuare a rimanere in causa, sia pure ai fini limitati della pronuncia sulle spese.

Ora ciò non sembra rispondere a criteri di giustizia e di economia processuale e si ravvisa, pertanto, l'opportunità di inserire un nuovo comma, dopo il primo, nell'articolo 91, con il quale si consenta al giudice di liquidare le spese anche in una sentenza che non chiuda totalmente il processo, nel caso che il processo stesso venga definito nei confronti di taluna delle parti.

L'applicazione della disposizione viene, peraltro, lasciata alla facoltà discrezionale del giudice, il quale, con prudente apprezzamento, ne valuterà la convenienza caso per caso.

Non è mancata di manifestarsi, nel seno stesso della Commissione, la tendenza ad abolire l'istituto della cauzione per le spese, il cui accoglimento nel nostro sistema tante critiche ha sollevate in sede di lavori preparatori e successivamente; e ciò non tanto per la vitalità pratica della cautela, ormai di non frequente applicazione, quanto per il pericolo che tuttora impende sull'attore, privo di mezzi di fortuna, ancorché non ammesso al gratuito patrocinio, di vedersi comminata l'estinzione del processo per l'impossibilità di versare la cauzione.

Dopo approfondito esame, è tuttavia prevalsa l'opinione favorevole alla conservazione dell'ormai radicato istituto, che, affidato alla prudenza del giudice, può ancora esplicare utilmente la sua funzione.

Un notevole limite all'attuale sfera di applicazione della norma è stato però posto, stabilendosi al primo comma dell'articolo 98 che la cauzione possa essere imposta soltanto nel corso del giudizio di primo grado. Resterebbe così superata anche la controversia, oggi viva in dottrina e giurisprudenza, sulla possibilità di imporre la cauzione nel giudizio di appello al convenuto appellante.

Data la indubbia gravità del provvedimento relativo alla cauzione, è stata altresì considerata meritevole di accoglimento la proposta di consentire un mezzo di impugnativa immediata avverso il provvedimento medesimo, e si è conseguentemente deciso di

inserire nell'articolo 98, tra il primo ed il secondo, un nuovo comma che ammette il reclamo al collegio, nei modi e nei termini di cui all'articolo 178, contro l'ordinanza dell'istruttore che impone la cauzione o che respinge l'istanza del convenuto diretta all'imposizione di essa.

Per le medesime ragioni, si è ritenuto di statuire esplicitamente nello stesso articolo 98 che il reclamo sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

11. — La sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio è causa, nella pratica, di non lievi ritardi, specialmente se il collegio è numeroso (ad esempio le Sezioni unite della Corte di cassazione).

Si è proposto perciò di capovolgere in certo qual modo il sistema attuale, limitando la sottoscrizione della sentenza a quella del presidente e dell'estensore, la cui funzione documentatrice è d'altronde già di per sé sufficiente garanzia della formazione della maggioranza, e richiedendo per converso, a più ampia cautela, la sottoscrizione immediata da parte di tutti i componenti del collegio del dispositivo, redatto su apposito foglio, contenente l'espressa menzione del giudice delegato come estensore della sentenza.

La sottoscrizione della sentenza dagli altri membri del collegio è richiesta necessariamente soltanto nel caso di morte o di impedimento del presidente o dell'estensore.

Correlativamente alle modificazioni proposte, nei sensi anzidetti, degli articoli 132, secondo e terzo comma, e 276, quinto comma, viene modificato il secondo comma dell'articolo 119 delle disposizioni di attuazione. Tale articolo contiene, altresì, al primo comma, un ulteriore ritocco, resosi necessario onde adeguare la disposizione alle mutate mansioni del cancelliere in ordine alla scritturazione degli atti, giusta quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 57.

12. — Al libro secondo del Codice, che contiene le norme sul processo di cognizione, si riferiscono le proposte di maggiore interesse, e cioè quelle che, pur mantenendo intatte le linee del sistema, tendono all'alleggerimento delle udienze di mera trattazione, all'acceleramento del procedimento ed alla maggiore estensione dell'iniziativa delle parti nello svolgimento del processo.

A questi criteri di limitata revisione si è ispirata, come si è detto, la Commissione nel riesame delle disposizioni del libro secondo, per il quale sono stati assunti come base di

discussione i testi elaborati dalla Commissione degli Ordini degli avvocati e procuratori, in esecuzione delle deliberazioni del III Congresso nazionale giuridico forense di Trieste.

13. — In primo luogo si è ritenuto che il continuo progresso dei mezzi di comunicazione permetta l'abbreviazione dei termini per comparire, che dia una maggior celerità al processo, fin dalla fase preliminare.

Conformemente alla proposta presentata dalla Commissione degli Ordini forensi, si propone, quindi, di unificare, nell'articolo 163-bis, il termine per comparire nell'ambito della circoscrizione della Corte di appello, cui appartiene l'organo adito, assegnando in tal caso il termine minimo di trenta giorni, già previsto per le notificazioni nell'ambito della circoscrizione del tribunale.

Conseguentemente, ed in parziale difformità dalla proposta della Commissione degli Ordini forensi, si propone di abbreviare i termini per comparire in tutte le altre ipotesi, portando non soltanto da sessanta a quaranta giorni il termine per comparire nell'ambito del territorio nazionale, ma anche da novanta a sessanta il termine stesso nell'ambito degli Stati europei e dei territori siti nel bacino del Mediterraneo, e da centottanta a novanta, il termine massimo.

In pari tempo si è ritenuto di assicurare, pur nell'accoglimento dell'esigenza di accelerazione del procedimento, una maggiore giustizia sostanziale, diminuendo l'incidenza di vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo ed ampliando l'ambito delle sanatorie, sempre che sia rispettato il contraddittorio e non si abbia inattività della parte interessata.

All'articolo 164 si propone, pertanto, di aggiungere tre nuovi commi, con i quali viene sancito, da un canto, che il convenuto, cui sia stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge, costituendosi, ha diritto di chiedere preliminarmente un differimento dell'udienza ai fini dell'integrazione del termine stesso e che, comunque, la citazione regolarmente notificata, che non abbia rispettato il termine per comparire, impedisce ogni decadenza, e, dall'altro, che le nullità di notificazione dipendenti dall'ufficiale notificante sono interamente sanate *ex tunc* dalla rinnovazione della citazione

14. — Una maggiore aderenza alle esigenze della pratica si è cercato di raggiungere

con qualche lieve modifica alla procedura di deposito e scambio degli scritti difensivi.

Accolta come principio generale ed inderogabile l'attribuzione alle parti della facoltà di scambiarsi direttamente memorie, deduzioni e comparse (articolo 70, ultimo comma), si è sancita tassativamente l'irricevibilità delle comparse conclusionali, che non risultino tempestivamente scambiate (articolo 111, disposizioni attuative), ma, in pari tempo, si è ammessa, per il deposito e lo scambio di queste, la fissazione di termini più ampi, su accordo delle parti (articolo 169, 2° comma).

Poiché, peraltro, la determinazione, legislativa o concordata, dei termini di deposito o scambio, soddisfa interessi propri della difesa, si è ammessa la più ampia sanatoria per l'inosservanza di tali termini quando non sussista un interesse rilevante, come nel caso che l'udienza collegiale per la quale la comparsa avrebbe dovuto essere depositata sia stata differita (articolo 169, 3° comma).

15. — Con l'accoglimento della proposta di prevedere un particolare procedimento di impugnazione contro le ordinanze di condanna a pene pecuniarie (articolo 179) si è inteso assicurare a tale istituto — che finora ha ricevuto scarsa applicazione — una maggiore vitalità. La sicurezza di una adeguata tutela degli interessi del soggetto passivo della condanna potrà permettere al giudice, infatti, di fare uso di tale grave provvedimento con maggiore larghezza, sì che l'istituto possa esplicare pienamente la funzione, ad esso propria, di sollecitare tutti i soggetti che partecipano al processo al puntuale adempimento degli obblighi processuali.

16. — Il punto di maggiore rilievo è costituito dalle proposte che concernono la fase di trattazione della causa.

L'esigenza più largamente sentita è quella di esonerare il giudice istruttore dalle udienze di mero rinvio, in cui viene ripetuta la deliberazione, meramente formale, intorno alla data delle successive udienze. D'altro canto la classe forense fa valere la necessità di permettere ai difensori delle parti di influire, con maggiore determinazione, sui *tempi* del processo, di guisa che questo, oltre che conforme ad esigenze di giustizia, sia anche non difforme dalle esigenze delle parti, che spesso, su tale tema, non si trovano in dissenso tra loro.

Da più parti è stata prospettata l'opportunità di prevedere un fase di *libera trattazione* della causa, e tale proposta ha trovato la

più suggestiva e completa elaborazione nel parere redatto dalla Corte di appello di Firenze. È stato, inoltre, rilevato che talvolta lo svolgimento della fase di trattazione si presenta superfluo, in quanto trattasi di giudizi fondati su prove precostituite o vertenti su questioni di mero diritto; è stato proposto, quindi, di modellare un *procedimento accelerato*, che permetta l'immediato deferimento al collegio delle cause nelle quali non sussiste, o sia affievolita, l'esigenza di una prolungata trattazione: un progetto in tal senso si trova elaborato nell'autorevole ed ampio parere espresso dalla Corte di cassazione.

Prese in accurato esame le varie tendenze e le numerose proposte e vagliate le osservazioni critiche, si è cercato, quindi, nelle modifiche che si propongono, di costruire un mezzo semplice ed adattabile ad ogni situazione, che permetta, senza minimamente alterare le linee del sistema, di alleggerire le udienze del giudice istruttore e di rendere possibile l'acceleramento del processo, quando sussiste un effettivo interesse delle parti. Anche nell'elaborare tali proposte si è tenuto presente, in particolar modo, l'avviso espresso dalla Commissione degli Ordini forensi.

Si è ritenuto, in primo luogo, di mantenere, con il sistema della citazione ad udienza fissa, introdotto dalla riforma del 1950, anche lo svolgimento di una prima udienza dinanzi al giudice istruttore, giacché tale prima udienza ha la specifica insostituibile funzione di dare atto della costituzione o della mancata costituzione delle parti e di emettere i provvedimenti relativi a questa (articolo 181), nonché di permettere l'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti processuali e la regolarizzazione delle eventuali deficienze (articolo 182).

Nel testo elaborato dalla Commissione non trovava chiarimento il dubbio, che si prospetta nelle disposizioni attualmente in vigore, se con le locuzioni « prima udienza di trattazione » (articolo 183) e « udienza di prima comparizione » (articoli 80 e seguenti delle disposizioni di attuazione) dovesse intendersi indicata una unica udienza ovvero la successione di due udienze, l'una dedicata alla comparizione e l'altra alla trattazione.

Poiché, peraltro, sia dalle proposte redatte dalla Commissione degli Ordini forensi sia dallo stesso testo elaborato dalla Commissione appare chiaro che si intenda dar luogo ad una sola udienza, nella quale debbano svolgersi sia le attività inerenti alla comparizione sia quelle relative all'ulteriore

svolgimento della causa, si è prevista l'espressa soppressione dell'articolo 183 del Codice vigente e si è evitata ogni ulteriore qualificazione dell'udienza a ciò destinata, che resta indicata, come già nell'articolo 181 del Codice vigente, quale « prima udienza ».

Dopo tale « prima udienza », in luogo del rinvio ad altra udienza, per la presentazione di scritti difensivi e documenti, quale ha luogo secondo la prassi instauratasi nell'attuazione delle norme vigenti, si è previsto (articolo 184), in conformità con le proposte suindicate, uno scambio di scritti fuori udienza, entro termini determinati dalla legge, ma derogabili per accordo tra le parti.

A tale scopo, dopo avere espressamente inserito nel testo del primo comma dell'articolo 180 il richiamo di tale deroga al principio dell'oralità, ivi sancito, è stato previsto che, al termine della prima udienza, il giudice istruttore emetta un unico provvedimento, con il quale fissi i termini per lo scambio degli scritti difensivi e l'udienza successiva alla scadenza di tali termini, per la trattazione della causa dinanzi a lui. Nella pratica, sarà a tale udienza che potrà essere mantenuto l'appellativo di « prima udienza di trattazione » (secondo la rubrica adottata per l'articolo 184-bis), qualora la « prima udienza » sia intesa come « udienza di prima comparizione »; altrimenti potrà parlarsi di « udienza di primo rinvio ».

Correlativamente si è previsto che il deposito degli scritti e dei documenti abbia luogo in cancelleria (articolo 184, 4° comma), si è provveduto alla modifica dell'articolo 81, 2° comma, ed alla soppressione dell'articolo 83-bis delle disposizioni di attuazione, che contrastano con il sistema adottato, e si è disposto che alla scadenza dell'ultimo termine il fascicolo sia trasmesso, a cura del cancelliere, al giudice, affinché questi possa presenziare all'udienza di trattazione con la piena conoscenza degli atti della causa.

Secondo il testo elaborato dalla Commissione, avrebbe dovuto aver luogo, in generale, un solo scambio di scritti, entro il termine massimo complessivo di sessanta giorni, di cui i primi trenta assegnati all'attore ed i successivi trenta al convenuto ed agli eventuali intervenuti; e solo nel corso di tale scambio era ammessa la piena modificabilità delle domande e la più ampia ammissibilità di nuove deduzioni e produzioni. All'udienza di rinvio, peraltro, era ammessa, oltre che la rimessione delle parti in termini, per gravi motivi, anche la fissazione di un nuovo termine, per ulteriore replica, su richiesta del-

l'attore, a giudizio discrezionale, ma motivato, del giudice. A ciascuna delle parti veniva, poi, riconosciuta la facoltà di rinunciare al termine ad essa assegnato.

Risultava implicitamente da queste disposizioni che anche a tale successivo scambio dovesse intendersi estesa la *facultas variandi* e che fosse escluso ogni ulteriore rinvio. Rimaneva, peraltro, dubbio quali fossero le conseguenze della rinuncia al termine, compiuta da una sola delle parti.

È sembrato che il testo proposto potesse dar luogo a perplessità, nella pratica attuazione, e, soprattutto, è apparso evidente che, nella maggior parte dei casi, l'udienza di primo rinvio si sarebbe risolta in una mera udienza di fissazione di termini per l'ulteriore scambio. In pari tempo si è rilevato che l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale di concessione del rinvio, mentre avrebbe potuto ridursi, nella pratica, ad una mera previsione legislativa, priva di effettiva attuazione, avrebbe anche sminuito, sia pure in linea di principio, l'affermazione del criterio dell'impulso di parte, che appare una delle esigenze più sentite nella classe forense.

Si è ritenuto opportuno, quindi, invertire l'*iter*, senza alterare sostanzialmente il sistema proposto; si è previsto, come normale un duplice scambio di deduzioni e produzioni, successivamente alla prima udienza, riconoscendo, però, a ciascuna delle parti la facoltà di rinunciare al secondo scambio e chiedere l'anticipazione dell'udienza di trattazione. È stato anche precisato, in tal modo, il significato da attribuirsi alla rinuncia unilaterale al termine.

All'accordo delle parti è stata riconosciuta, poi, la massima efficacia, ammettendosi che, ove intervenga tale accordo, sia eliminata del tutto la fase di scambio oppure venga diversamente disposta o siano fissati termini maggiori o minori di quelli previsti dalla legge od anche diseguali per ciascuna parte.

Alla fase di scambio è stata attribuita la denominazione tecnica di « repliche », intendendosi per « prima replica », il primo scambio di scritti e documenti, e per « seconda replica », lo scambio successivo.

Con apposite norme è stato, poi, previsto e disciplinato il caso in cui questa prima fase del procedimento non possa avere svolgimento regolare (articolo 184-*bis*) ed è stata chiaramente enunciata e fissata la parziale preclusione, che è condizione necessaria perché il nuovo tipo di procedimento possa soddisfare effettivamente le esigenze, in rela-

zione alle quali è stata sollecitata la riforma (articolo 184-*quater*).

Nel primo comma dell'articolo 184-*bis* è stato trasfuso il secondo comma del vigente articolo 183, che abilita il giudice a richiedere chiarimenti ed indicare le questioni rilevabili di ufficio, che non siano state trattate dalle parti, ma tali attività del giudice sono localizzate chiaramente nella prima udienza successiva allo scambio di scritti, giacché soltanto a tale udienza il giudice è in grado di conoscere — ed è tenuto a conoscere — gli atti di causa.

Nel secondo comma dello stesso articolo è previsto il caso in cui le parti si siano trovate nell'impossibilità di rispettare i termini assegnati per lo scambio; per tale caso è costruito l'istituto della *rimessione di termini*; ma la norma, richiedendo la sussistenza di gravi motivi e localizzando anche tale provvedimento nella prima udienza successiva alla scadenza dei termini fissati per lo scambio, sottolinea l'eccezionalità della situazione e del provvedimento, del quale è sperabile che venga fatto uso quanto mai limitato e soltanto in relazione a casi di effettiva gravità.

Nell'articolo 184-*quater* è stato trasfuso il contenuto del vigente articolo 184, che prevede l'ammissibilità di nuove deduzioni e produzioni prima della rimessione della causa al collegio; ma vi è stata apportata una modifica di importanza decisiva: la preclusione è stata anticipata e funziona non alla data della rimessione al collegio, ma alla data della prima udienza successiva alla scadenza dei termini per lo scambio, rimanendo tassativamente indicati i casi in cui ne possa essere ammessa l'elusione.

Se, invero, si ritiene necessario, come da tante parti viene auspicato, che il procedimento di cognizione diventi più rapido, che alle parti venga lasciata la possibilità di provvedere senza strettoie alla propria difesa, fuori della presenza del giudice, ma che, in pari tempo, il giudice adempia compiutamente e tempestivamente alla sua funzione ordinatoria, deve essere ritenuto egualmente necessario che sia posto un argine alla prolessità ed alle manovre dilatorie e che su questo argine il giudice possa fondare, al momento in cui assume la direzione del procedimento, le proprie meditate e concludenti determinazioni.

Se venisse ammesso che, dopo che le parti hanno fruito del lungo periodo di libero scambio ed hanno esercitato la più ampia *facultas variandi et addendi*, ad ogni volger di

fronda possano essere ancora mutate le posizioni ed alterato il materiale offerto per la decisione si raggiungerebbe un risultato opposto a quello desiderato; il procedimento verrebbe meramente allungato di un periodo pari a 180 giorni, oltre quelli che attualmente trascorrono dalla data di introduzione a quella di rimessione al collegio, ed il giudice non sarebbe mai in grado, fino alla rimessione al collegio, di prendere, con tranquillità e sicurezza, i provvedimenti occorrenti per indirizzare il giudizio verso la sua naturale e giusta soluzione.

La Commissione aveva già rilevato tale imprescindibile esigenza quando, come si è detto, nel regolare lo scambio degli scritti e documenti fuori udienza, aveva aggiunto: « le parti possono in questa fase modificare » domande ed eccezioni, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni.

Si è ritenuto, però, che la preclusione dovesse essere enunciata in modo inequivocabile e si è preferito farne oggetto di un separato articolo, nel quale, peraltro, sono state considerate anche le ipotesi in cui non può ritenersi giustificabile il mantenimento di tale preclusione per essere mutata la situazione processuale nel corso del giudizio, a seguito degli accertamenti compiuti o del sopravvenire di nuovi soggetti.

Mentre nel primo comma dell'articolo 184-*quater* è stato fissato, quindi, il più ampio contenuto dello *ius variandi* ed il preciso termine per l'esercizio di questo, che coincide con il termine assegnato alle parti per le repliche, nel secondo comma sono stati tassativamente enunciati i tre casi in cui la variazione delle posizioni processuali possa essere ammessa: esaurimento dell'assunzione delle prove, intervento di terzi, costituzione del contumace; ma anche in questi casi è attribuita al giudice la facoltà discrezionale di valutare l'ammissibilità delle modificazioni, con riferimento agli avvenimenti sopravvenuti.

Il secondo comma dell'articolo 184-*quater* ha rilevanza per il nuovo *iter* processuale anche sotto un nuovo aspetto, in quanto indica implicitamente che il periodo di libero scambio, con la fissazione di termini a sensi dell'articolo 184, ha luogo in ogni procedimento una sola volta, e cioè nella fase iniziale, mentre nel corso successivo, ogni qualvolta si presenti la necessità di una deduzione scritta, provvederà il giudice, secondo il suo illuminato criterio. Resta fermo, peraltro, che la fase di libero scambio si riproduce, salvo diverso accordo tra le parti,

ogni qualvolta abbia inizio una nuova fase processuale a seguito di riassunzione.

Nell'articolo 184-*ter* è stato previsto e regolato il cosiddetto procedimento accelerato, che è stato sollecitato da più parti ed in particolare nella relazione del professore Segni al Congresso di Milano, di cui si è detto, e nelle proposte elaborate dalla Suprema Corte di cassazione: un procedimento, cioè, proprio per le cause su questioni di puro diritto o involgenti decisive questioni preliminari o fondate su prove precostituite o su elementi di fatto incerti, la cui acquisizione condiziona la stessa posizione delle parti; un procedimento sul quale sia necessaria una immediata decisione, nella stessa fase iniziale.

Tale procedimento è stato costruito sulla base di una facoltà di rinuncia unilaterale alla fase di scambio, attribuita a ciascuna delle parti nella fase di introduzione della causa, il cui esercizio, peraltro, è sottoposto all'onere di tempestiva comunicazione alla controparte, per il necessario rispetto del principio del contraddittorio.

Sia l'attore che il convenuto sono abilitati a rinunciare alla presentazione di ulteriori difese, purché lo dichiarino, rispettivamente, nella citazione o nella comparsa di risposta. In tal caso il giudice, al quale il cancelliere avrà presentato il fascicolo subito dopo la costituzione del convenuto, è tenuto ad emettere i necessari provvedimenti ordinatori alla prima udienza, per disporre l'istruttoria o la rimessione al collegio, e solo eccezionalmente, su richiesta della parte interessata e per la sussistenza di giustificati motivi, può rinviare, una sola volta, ad altra udienza, ed autorizzare le parti a modificare le conclusioni e gli elementi offerti per la decisione.

Nell'ultimo comma dell'articolo 184-*quater* è stato, poi, sostanzialmente riprodotto l'articolo 80-*bis* delle vigenti disposizioni di attuazione — che viene conseguentemente soppresso — nel quale è espressamente previsto che il giudice può rimettere la causa al collegio alla prima udienza, anche se manchi la rinuncia allo scambio o l'istanza delle parti. Benché la norma non abbia avuto larga applicazione e benché si presenti di improbabile attuazione nel nuovo sistema, in quanto alla prima udienza, nella massima parte dei casi, il giudice non avrà acquisito sufficiente cognizione della controversia, pur tuttavia si è ritenuto opportuno mantenerla, trasferendola nel corpo del Codice, quale ulteriore e complementare mezzo per la rapida decisione di controversie che presentino particolari caratteri.

Si auspica che questo complesso di variazioni che, senza alterare, nelle linee fondamentali, il sistema introdotto dal Codice vigente, tende ad adeguare il procedimento alle più svariate esigenze, dando largo posto all'impulso di parte ed al libero contraddittorio e ponendo, in pari tempo, il giudice nelle condizioni di provvedere *causa cognita*, possa soddisfare le esigenze rivelate dalla pratica e rendere più agevole ed agile lo svolgimento del procedimento di cognizione.

Anche questa riforma, peraltro, è affidata alla chiarezza dei soggetti, che partecipano al processo, ed al buon uso dei mezzi apprestati, da parte di tutti. Nessun sistema processuale può, infatti, dare utili ed effettivi risultati, se non sia attuato con la piena aderenza ai principi cui esso si ispira e con l'intima coscienza delle supreme esigenze della giustizia.

17. — In tema di assunzione delle prove si propongono due lievi ritocchi, che rispondono ad esigenze rivelate dalla pratica. Si propone di ammettere la delega per l'assunzione delle prove anche nell'ambito della circoscrizione del tribunale, in casi eccezionali. Si è tenuto presente, nel proporre tale modifica (articolo 203-bis), la situazione di talune isole (quale Pantelleria) e di talune località isolate, nonché l'eventuale intrasportabilità di un teste, che coincida con l'indisponibilità dell'istruttore.

Si auspica, peraltro, che della facoltà di delega, in questa nuova ipotesi, venga fatto uso limitatissimo.

Si è specificato, inoltre (articolo 244, secondo comma), che la capitolazione delle prove testimoniali è superflua, qualora la parte si limiti a presentare testi di prova contraria, sui fatti dedotti dall'altra parte; la modifica corrisponde, d'altronde, ad una prassi largamente adottata.

18. — In conseguenza della proposta istituzione di un periodo di libero scambio, fuori udienza, è stato necessario prevedere e regolare l'ipotesi in cui abbia luogo l'intervento di un terzo o la costituzione della parte contumace, nel corso di tale periodo.

Si è ritenuto opportuno considerare tale situazione come un « incidente » della fase di trattazione e, con due norme similari (articoli 268-bis e 293-bis), si è prevista, ove necessaria, la fissazione di una apposita udienza, ad iniziativa dell'ufficio, nella quale siano emessi i provvedimenti per assicurare ai soggetti

che vengono a partecipare al procedimento le più adeguate possibilità di difesa.

In tema di contumacia, va ricordato che il contenuto dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 291 è stato trasferito nell'articolo 164, ultimo comma.

19. — In relazione alla fase di decisione, dopo avere recepito la prassi, ormai prevalente, secondo la quale la relazione del giudice relatore all'udienza collegiale viene disposta soltanto quando sia stata richiesta dalle parti la discussione orale (articolo 275), ed avere precisato che la decisione parziale può avere luogo in ogni caso in cui la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione definitiva (articolo 277, secondo comma), si propone di svincolare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza collegiale, nel caso di appello immediato della sentenza parziale, dall'accordo delle parti, difficilmente raggiungibile (articolo 279, terzo comma, seconda parte).

Il quinto comma dell'articolo 276 è stato, poi, modificato per attuare il nuovo regolamento della sottoscrizione della sentenza, di cui si è detto (*retro*, n. 11).

20. — Ad esigenze vivamente sentite dalla classe forense rispondono, poi, le modifiche proposte in materia di sospensione ed estinzione. In primo luogo si ammette la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione necessaria (articolo 295, secondo comma); si amplia, inoltre, la durata della sospensione ad istanza di parte, ammettendo anche la rinnovazione della concessione (articolo 296), e si prevedono, da ultimo, le modalità per la declaratoria di estinzione, nei casi in cui la causa si trovi sospesa (articolo 307, ultimo comma).

21. — In tema d'impugnazioni, si provvede, anzitutto, ad adeguare il contenuto dell'articolo 360 al precetto costituzionale della impugnabilità delle pronunce giurisdizionali, eliminando dalla prima parte dell'articolo l'inciso che sancisce l'esclusione della ricorribilità in cassazione per la sentenza del conciliatore.

Seguendo l'avviso della Commissione unanime si ritiene, poi, di proporre la totale abolizione dei depositi per il caso di soccombenza, che, non soltanto non sono più in grado, per la tenuità dell'ammontare, di costituire una remora alla litigiosità, ma costituiscono fonte di numerose questioni, che vengono a

soffocare la fondamentale esigenza di giustizia sostanziale.

Con la soppressione dell'articolo 364 e del n. 1 del secondo comma dell'articolo 369, relativi al deposito per ricorso in cassazione, vengono soppresse anche le disposizioni corrispondenti nell'articolo 398, terzo comma, e nell'articolo 399, primo comma, che prevedono il deposito nei giudizi di revocazione, e nell'articolo 651, relativo al deposito nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nell'articolo 369, relativo al deposito del ricorso, oltre a sopprimere, come si è detto, il n. 1 del secondo comma, nel quale si stabiliva che insieme col ricorso doveva essere depositata, a pena d'improcedibilità, la quietanza del deposito per il caso di soccombenza, si è ritenuto opportuno porre a carico della cancelleria della Corte di cassazione l'onere di richiedere alla cancelleria del giudice, che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione del fascicolo di ufficio, in quanto, soddisfacendo un interesse pubblico l'esigenza di tener presente ai fini della decisione di cassazione il fascicolo d'ufficio dei precorsi gradi del giudizio di merito, l'onere di richiedere la trasmissione di tale fascicolo sembra che debba far carico agli uffici giudiziari, e non alle parti. In tal modo si è ritenuto anche che si possa conseguire un duplice risultato, e cioè rendere più agevole alle parti la facoltà d'impugnare ed evitare le questioni che sorgono in relazione al mancato deposito, insieme col ricorso, della richiesta del fascicolo

22. — In ordine alla costituzione delle Sezioni unite la Commissione ha preso in considerazione le questioni relative alla composizione, e cioè al numero ed alla provenienza dei magistrati che ne debbono far parte, ed alla necessità di una costante uguale formazione del Collegio, formulando concrete proposte, di cui si terrà il doveroso conto nella riforma in corso dell'ordinamento giudiziario.

Quanto alla competenza delle sezioni unite, la Commissione si è fermata soprattutto sulla questione relativa alla competenza in ordine ai ricorsi investenti questioni di massima di particolare importanza.

È stato osservato che alla facoltà del primo presidente di assegnare tali ricorsi alle Sezioni unite si tende dalle parti a ricorrere con non giustificata frequenza, soprattutto al fine di evitare che venga applicata la giurisprudenza

dominante nelle sezioni semplici, nelle ipotesi in cui questa non sia ritenuta favorevole alla parte istante. Trattandosi in tal modo di alterare il regolare meccanismo di formazione della giurisprudenza della Corte Suprema, che, salvo i casi espressamente previsti dal codice, dovrebbe riposare sulle decisioni delle sezioni semplici, si è ravvisata l'opportunità di eliminare la possibilità di operare tale tentativo, che, malgrado la serena energia e la costante sapiente moderazione del primo presidente, potrebbe portare a sottrarre talvolta l'esame dei ricorsi al giudizio delle sezioni semplici competenti.

Viene proposto perciò di abolire la facoltà, accordata dall'articolo 374, secondo comma, al primo presidente, di far decidere dalle Sezioni unite i ricorsi presentanti questioni di massima di particolare importanza.

23. — Alcune altre modifiche di dettaglio sono state apportate alle norme sul ricorso per cassazione, per corrispondere ad esigenze rivelatesi nella pratica.

Così è apparso opportuno anticipare il termine per la presentazione delle memorie difensive (da cinque a dieci giorni), al fine di concedere a ciascuna parte un maggior tempo per lo studio degli scritti avversari (articolo 378).

In ordine all'articolo 384, è stata ravvisata la necessità di stabilire che, in caso di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sia enunciato festualmente non solo nella motivazione, ma anche nel dispositivo, il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, al fine di evitare a quest'ultimo ogni difficoltà nell'individuazione del principio o dei principi di diritto, affermati dalla Cassazione nel corso della motivazione.

In conseguenza dell'abolizione del deposito per il caso di soccombenza, è stato necessario modificare, in correlazione, oltre gli articoli 398, terzo comma, e 399, primo comma, anche l'articolo 402, secondo comma, e sopprimere il primo comma dello stesso articolo 402.

24. — Nella revisione delle norme che disciplinano le controversie individuali di lavoro si è palesata l'esigenza di aggiornare le attuali disposizioni, improntate al sistema della cessata organizzazione sindacale e corporativa, senza, peraltro, in alcun modo interferire su quello che sarà il nuovo assetto sindacale, allorché avranno trovata piena e stabile applicazione le norme della Costituzione e, in particolare, gli articoli 36 e 39.

Tra la prospettata opportunità di utilizzare, almeno in parte, il meccanismo della legge del 1934, la quale, per vero, nella sua pratica applicazione aveva dato tutt'altro che cattiva prova, e l'esigenza di salvare l'unità del processo, evitando gli inconvenienti insiti nella creazione di un vero e proprio procedimento speciale, è prevalsa questa seconda tendenza.

Conseguentemente, è stato deciso di inquadrate il procedimento del lavoro nell'alveo del procedimento ordinario, suggerendo, nel contempo, alcuni accorgimenti tendenti ad accelerare la definizione delle controversie, con una migliore tutela degli interessi del lavoratore, il quale, ovviamente, è la parte che in maggior misura è oggi pregiudicata dall'eccessiva lentezza del procedimento.

Alla stregua dell'orientamento anzidetto, l'articolo 429, che delimita l'ambito di applicazione delle norme del processo del lavoro, è stato modificato al n. 1, precisandosi che rientrano nella disciplina particolare i rapporti di lavoro e di impiego tra privati anche se non inerenti all'esercizio di una impresa, ed escludendosi ogni riferimento ai contratti collettivi o alle norme equiparate, in quanto non ha ancora avuto attuazione il disposto dell'articolo 39 della Costituzione che prevede la stipulazione di contratti di lavoro da parte dei sindacati registrati.

Mentre poi al n. 2 vengono fatte salve le disposizioni di leggi speciali, al successivo n. 3 vengono previsti i rapporti di lavoro dei dipendenti di Enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica in regime di concorrenza, risolvendo così, per via di interpretazione autentica, una questione che divide ormai da tempo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ritiene la giurisdizione del giudice ordinario, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che afferma la propria competenza nelle controversie in parola; divergenza questa produttiva di una dannosa incertezza nel campo particolarmente delicato della tutela giurisdizionale dei diritti.

I suddetti Enti vengono legislativamente definiti in base alla natura esclusivamente o prevalentemente economica dell'attività svolta, nonché al regime entro il quale detta attività si inquadra, che è il medesimo delle imprese commerciali o industriali.

Gli articoli 430, 431, 432 e 433 sono oggi comunemente considerati inapplicabili in conseguenza della caduta dell'ordinamento corporativo e del mutato carattere delle associazioni sindacali.

Al fine, peraltro, di prevenire un numero non trascurabile di procedimenti dinanzi al magistrato, con considerevole riduzione delle pendenze degli uffici giudiziari, è stata ritenuta l'opportunità di ripristinare il tentativo di conciliazione, demandando i relativi compiti agli uffici provinciali del lavoro, organi pubblici il cui intervento è garanzia di imparzialità ed ai verbali dei quali può essere, pertanto, attribuita la stessa efficacia già riconosciuta ai verbali dei tentativi esperiti in sede sindacale.

Nelle proposte formulate la denuncia preventiva all'ufficio del lavoro viene configurata come una condizione necessaria per l'introduzione del giudizio: per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissato un termine di trenta giorni, trascorso il quale il giudizio può essere senz'altro iniziato.

La mancata o irregolare denuncia preventiva comporta, d'altro canto, la sospensione del giudizio, anche per iniziativa del giudice, e la fissazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa, dopo che la denuncia sia stata fatta. Tuttavia, onde evitare che il difetto della condizione anzidetta possa intralciare le fasi successive del procedimento, è stato proposto che l'omissione o l'irregolarità possa essere rilevata o eccepita soltanto nella prima udienza di comparizione del giudizio di primo grado.

In base alle considerazioni dianzi cennate, si è infine ritenuto, sia per i verbali di conciliazione che per quelli di mancata conciliazione, di richiamarsi, con le opportune modifiche di carattere formale, ai principi di cui agli attuali articoli 431 e 432.

Circa il giudice competente, è stato osservato che non vi è ragione per escludere dalla competenza del conciliatore le cause di minor valore, per le quali la sua funzione conciliativa può opportunamente esplicarsi e la sua più agevole conoscenza della condizioni di vita delle aziende locali può essere congruamente utilizzata. D'altra parte le ragioni che consigliarono a suo tempo il legislatore ad escludere la competenza del conciliatore in materia di lavoro, debbono ritenersi superate, in quanto, se al momento in cui l'esclusione fu stabilita, il diritto del lavoro costituiva un diritto nuovo che richiedeva dal magistrato una particolare preparazione tecnico-professionale, altrettanto non sembra potersi dire oggi, dopo un'esperienza più che ventennale.

I limiti della competenza per valore sono contenuti entro quelli fissati dalle norme ordinarie.

La competenza per territorio resta quella del giudice del luogo ove trovasi l'azienda o una sua dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o prestava la sua opera alla fine del rapporto.

L'articolo 436 è stato modificato mediante la soppressione del primo comma, non essendo sembrato opportuno derogare alle regole generali sul patrocinio sancite dall'articolo 82.

È stato, invece, mantenuto fermo il principio che la procura alle liti attribuisce al procuratore anche il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo contraria disposizione della parte, e la rubrica dell'articolo è stata rettificata in quella conseguentemente più propria di « poteri del difensore ».

La deroga alle forme ordinarie di proposizione della domanda fissata dall'articolo 312 viene limitata alle cause di competenza del conciliatore ed in tal senso è stato modificato l'articolo 437.

Dopo l'articolo 438 è stato, inoltre, inserito un nuovo articolo concernente il tentativo di conciliazione da parte del giudice, istituto che assume un particolare rilievo nelle controversie in esame.

Escluso, per ragioni di convenienza, ogni carattere di obbligatorietà nell'esperimento del tentativo, la disposizione costituisce sostanzialmente una applicazione del principio generale sancito dall'articolo 185: con essa viene precisato che il tentativo stesso può essere rinnovato in qualunque stato e grado del processo fino alla precisazione delle conclusioni.

Rimane invariato l'articolo 439, che attribuisce al giudice una larga iniziativa di ufficio in materia di prove, ed anzi tale norma assume un particolare rilievo, in quanto, nell'adeguamento del procedimento del lavoro al procedimento ordinario, la maggiore ampiezza dell'indagine probatoria si pone come una delle poche caratteristiche particolari di quello.

La norma, d'altronde, ha dimostrato nella pratica grande vitalità ed utilità, in quanto rende possibile l'effettivo adeguamento dell'accertamento giudiziale alla realtà, in situazioni nelle quali tale accertamento incide profondamente nei rapporti sociali.

Il successivo articolo 440 deve essere soppresso, in quanto la comparizione personale delle parti può essere ordinata, quando il giudice lo ritiene opportuno, ai sensi dell'articolo 117, mentre, nella parte riguardante le associazioni sindacali di cui all'articolo 430.

la disposizione non è compatibile con le norme che hanno soppresso l'ordinamento corporativo.

Al suo posto viene inserita una norma che reca una innovazione di notevole importanza pratica, tendente ad evitare che l'eventuale ritardo della decisione definitiva della controversia si ripercuota con effetti troppo gravosi per il lavoratore; con la nuova norma si dispone, infatti, che il giudice può, anche in sede istruttoria, sia in primo grado che in appello, disporre con ordinanza, costituente titolo esecutivo, il pagamento delle somme non contestate.

Tale istituto non si presenta come totalmente nuovo nel sistema del Codice, che prevede analogo procedimento in tema di rendimento di conti (articoli 263 e 264), ma rimane eccezionale, e giustificato dalla singolarità degli interessi su cui verte il giudizio.

L'articolo 441, concernente l'assistenza del consulente tecnico, contiene modificazioni di carattere meramente formale ed il successivo articolo 442 resta invariato.

Gli attuali articoli 445 e 446 disciplinano il passaggio del rito ordinario al rito speciale e viceversa.

Nel nuovo testo i due articoli presentano innanzi tutto una modificazione delle rubriche, dalle quali è stato eliminato ogni riferimento ad un rito speciale, essendosi inteso, come si è detto, incanalare il processo del lavoro, sia pure con alcune particolarità di atteggiamento dovute alla peculiare natura delle controversie che esso è chiamato a risolvere, nelle linee del procedimento ordinario.

Specificamente nell'articolo 445 si è disposto, in relazione all'impossibilità di rilevare o eccepire l'omissione o l'irregolarità della denuncia preventiva dopo la prima udienza di comparizione del giudizio di primo grado sancita dall'articolo 433, ultimo comma, che se il giudice, successivamente all'udienza anzidetta, rileva che la causa riguarda un rapporto di lavoro, si prescinde dalla denuncia e si applicano senz'altro le norme degli articoli 439 e seguenti. Il successivo articolo 446 prevede, invece, i provvedimenti per la regolarizzazione tributaria che il giudice deve pronunciare nel caso inverso, quando cioè rileva che la causa riguarda un rapporto che non sia uno di quelli previsti dall'articolo 429.

L'articolo 447 deve essere soppresso, non essendo le disposizioni in esso contenute compatibili con la disposta competenza del conciliatore.

Si propone, altresì, la soppressione del secondo comma del successivo articolo 448.

non sembrando più giustificato il mantenimento in vigore di norme particolari per le controversie in materia di cottimo; si è, invece, ritenuto troppo ristretto il termine di venti giorni per la fissazione dell'udienza di discussione previsto dal primo comma dello stesso articolo e si è pertanto, suggerito di portarlo a trenta giorni.

Dopo l'articolo 448 si propone, poi, di inserire una nuova norma (articolo 448-bis), che ammette, nelle controversie di lavoro, la valutazione presuntiva della prestazione dovuta, in mancanza di esaurienti elementi di prova, a somiglianza di quanto è previsto, nell'articolo 265, secondo comma, per le partite di rendiconto, non sorrette da ricevuta, ma « verosimili e ragionevoli ».

Si ritiene, invero, che, pur rimanendo nettamente differenziate le due materie, purtuttavia le situazioni che vengono a determinarsi nella pratica non sono dissimili, giacché nei rapporti di lavoro, specialmente nell'ambito di imprese di limitata entità, le prestazioni vengono adempiute correntemente, senza che ne sia curata la precisa registrazione o la certificazione da parte dell'imprenditore.

La norma, senza ledere gli interessi del datore di lavoro, offre una ulteriore facilitazione ai prestatori d'opera più modesti e meno provveduti, nello spirito di una effettiva giustizia sociale.

Circa le disposizioni sulle spese, i limiti di valore fissati nel primo comma dell'articolo 449 sono stati portati a lire cinquanta-mila, onde adeguarli all'attuale situazione monetaria, mentre si è proposta la soppressione del secondo comma dell'articolo, concernente la facoltà del giudice di deliberare, entro certi limiti, se comprendere o meno nelle spese, in tutto o in parte, gli onorari di avvocato, sotto il profilo che le agevolazioni tariffarie già previste per le controversie di lavoro rendono eccessiva la disposizione.

In tema di impugnazioni, si è ritenuto che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo e la conseguente abrogazione delle norme del capo I, non trovi più giustificazione, e costituisca anzi una incongruenza, l'attribuzione di tutti i giudizi di appello alla sezione della Corte di appello che funziona come magistratura del lavoro; il che, oltre tutto, arreca alle parti un inutile aggravio di spese.

L'articolo 450 è stato, pertanto, modificato alla stregua del principio generale fissato dall'articolo 341 che fa del tribunale il giudice di appello delle sentenze del conciliatore.

In conseguenza del ritorno alle norme del rito ordinario è stato soppresso l'articolo 451, relativo al cambiamento del rito in appello, ed è stata altresì soppressa la disposizione dell'articolo 453, ritenendosi logico rimettere al potere discrezionale del giudice di appello, nell'ambito dei suoi ampi poteri istruttori, la valutazione della utilità della nomina del consulente tecnico nel caso concreto.

Le ulteriori innovazioni proposte concernono l'aumento a lire venticinquemila del limite di inappellabilità delle sentenze (articolo 452) in relazione alla modifica dei limiti di competenza, contenuta nel separato progetto, di cui si è detto, e l'attribuzione alle parti della facoltà di compromettere in arbitri le controversie di lavoro, derogando al divieto fissato dall'articolo 806.

L'abolizione del divieto in parola, che viene attuata mediante la modificazione del citato articolo 806, è parsa giustificata, sia in considerazione della pratica opportunità di diminuire le liti davanti al magistrato, sia perché la preoccupazione che i diritti del lavoratore potrebbero non essere sufficientemente cautelati è sembrata eccessiva.

È stato osservato, da ultimo, come il gran numero di controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche per somme relativamente modeste, nonché la necessità, concordemente riconosciuta, di un decentramento per una più sollecita ed economica giustizia, consiglino di sopprimere la competenza esclusiva del tribunale per tali controversie, tenendo ferma quella del pretore e del tribunale nei rispettivi limiti di valore.

Dopo approfondito esame, si è ritenuto di dover accedere a tale tesi e si è, pertanto, suggerito di modificare nel senso anzidetto l'articolo 461. Correlativamente è stato soppresso l'articolo 465.

25. — Il libro dell'esecuzione, che presenta le più profonde innovazioni rispetto al Codice precedente, è stato fatto segno, da più parti, di vivaci critiche, tendenti a dimostrare come i risultati dell'esperienza compiuta dopo l'entrata in vigore del Codice del 1942, non sembrano rispondere pienamente alle aspettative che avevano accompagnato la riforma. Sarebbe, invero, tuttora sentito il disagio provocato dai vari espedienti con cui il debitore, servendosi della stessa legge, riesce a procrastinare l'osservanza dei propri obblighi; e ciò, mentre frustra gli interessi privati del creditore, scuote la fiducia nel principio della legalità e lo stesso prestigio della funzione giudiziaria.

La Commissione si è, pertanto, trovata a dover affrontare il problema circa la convenienza di procedere ad una nuova radicale riforma del processo esecutivo, mediante la elaborazione di un sistema di norme tese ad assicurare speditezza alla procedura ed a garantire maggiore libertà all'iniziativa privata nella condotta del processo.

È stato, peraltro, rilevato che gli inconvenienti lamentati non possono essere tutti ascritti ad imperfezione degli istituti processuali, ma che invece molti di essi sono originati, specie nei grandi centri, dall'inadeguato funzionamento degli uffici di esecuzione e si è, conseguentemente, ritenuto, in coerenza con i criteri seguiti nella revisione delle altre parti del Codice, di proporre una riforma che, lasciando inalterate le strutture del sistema vigente, si limiti a chiarire alcune norme, la cui equivoca formulazione ha fatto sorgere questioni interpretative di non agevole soluzione, ed a ritoccarne altre al fine di sveltire, nei limiti del possibile, la procedura, nonché eliminare taluni degli inconvenienti più o meno gravi segnalati dalla pratica. Le proposte della Commissione sono state trasfuse nel testo che si presenta.

26. — Entro tali limiti, si è ritenuto utile proporre la modifica dell'articolo 479, nel senso di dispensare l'istante dal procedere ad una seconda notificazione della sentenza che non sia già stata notificata con formula esecutiva, dopo l'avvenuto passaggio in giudicato di essa o la conferma del giudice di appello o la concessione della clausola di provvisoria esecuzione a norma dell'articolo 351, e considerare efficace, anche ai fini dell'esecuzione, la notifica fatta per la decorrenza del termine per l'impugnazione. Può ottenersi, così, una economia di spese ed un più sollecito corso della procedura esecutiva.

La modificazione viene proposta come aggiunta di un quarto comma all'articolo 479, sulla falsariga della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 654, statuendosi espressamente che nel precetto deve farsi menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva.

Correlativa alla modificazione dell'articolo 479 è quella apportata all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione, mediante l'aggiunta di un terzo comma, con il quale si attribuisce al cancelliere il compito di apporre, a richiesta dell'interessato, la formula esecutiva in calce alla copia della sentenza, quando questa sia passata in giudicato.

Potendo la necessità di immediata esecuzione sorgere durante il termine ad adempiere concesso al debitore, è stato, poi, previsto nell'articolo 482 che la relativa autorizzazione possa essere data dal capo dell'ufficio competente per l'esecuzione anche in pendenza del termine stesso, con provvedimento, successivo alla notificazione del precetto, da notificarsi a parte al debitore.

27. — Le principali modificazioni che si ritiene di dover proporre in tema di espropriazione mobiliare concernono l'articolo 525, che disciplina l'intervento dei creditori.

È nota l'importanza della questione della tempestività o tardività degli interventi dei creditori chirografari ai fini del diritto a promuovere gli atti di esecuzione e della utile collocazione in sede di distribuzione del prezzo. Ora, secondo la dizione letterale del comma anzidetto, nel testo attuale, l'intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione.

Senonché l'udienza fissata all'uopo dal giudice dell'esecuzione, per varie cause, il più delle volte non coincide con quella in cui effettivamente viene provveduto. Di qui l'opportunità di modificare la disposizione, stabilendo la tempestività degli interventi sino al momento in cui per la prima volta si dispone la vendita o l'assegnazione (articolo 525, secondo comma).

Di particolare rilievo è, poi, la modifica che si propone al terzo comma dello stesso articolo.

L'istituto della piccola espropriazione mobiliare, introdotto dalla riforma del 1950 e con il quale, in base al combinato disposto degli articoli 525, terzo comma, e 530, quinto comma, è stata eliminata l'udienza per la audizione delle parti (il noto « parlamentino », cui viene imputata la causa dei maggiori ritardi nel procedimento esecutivo), quando, insieme con quella del minimo valore dei beni pignorati, concorra la condizione del mancato intervento di altri creditori fino al momento in cui il creditore pignorante presenta, a norma dell'articolo 529, il ricorso per l'assegnazione o la vendita, ha trovato favorevole accoglimento. Per l'applicabilità di tale istituto è fissato come limite di valore, computato in base alla stima dei beni pignorati, l'ammontare di lire cinquantamila.

Attentamente valutata l'adeguatezza di tale cifra, si è ritenuto opportuno, allo scopo di rendere meno pesante la procedura in un maggior numero di casi di non rilevante

importanza economica, migliorando la pratica funzionalità della norma, di suggerire l'aumento del limite attuale di valore a lire cinquecentomila (articolo 525, terzo comma).

Un ultimo ritocco all'articolo 525 è stato apportato, spostando come nuovo quarto comma l'ultimo periodo dell'attuale secondo comma, il quale contiene una disposizione che, con ogni evidenza, si riferisce anche al caso previsto dal comma successivo.

Altro piccolo ritocco di carattere esclusivamente formale è stato proposto per l'ultimo comma dell'articolo 529, ove al termine « privilegio » va sostituita la locuzione « diritti di prelazione », analogamente alla correzione operata, con il regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, al testo dell'articolo 528, ultimo comma.

Nell'ambito del limitato programma di riesaminare il procedimento esecutivo, lasciando inalterate le strutture del vigente sistema, trova adeguato posto anche il suggerimento di inserire, dopo l'articolo 530, un nuovo articolo 530-bis, con il quale si stabilisce che il pretore, con lo stesso provvedimento con il quale dispone la vendita, fissa anche un'udienza per il riparto della somma ricavata e per ogni altro eventuale provvedimento concernente l'esecuzione (come, ad esempio, le modalità delle fasi successive della vendita non eseguita al prezzo base d'asta).

La piccola modifica può, sul piano pratico, produrre un non irrilevante acceleramento della procedura di espropriazione.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 536, che richiede necessariamente il concorso del custode per la ricognizione degli oggetti da vendersi, è causa nella pratica di ingiustificati ritardi per la non infrequente assenza del custode medesimo.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, si è ritenuto di dover proporre la modificazione della disposizione, stabilendo che l'operazione ricognitiva possa essere egualmente eseguita anche in assenza del custode, il cui intervento non appare imprescindibile.

Sempre allo scopo di snellire ulteriormente l'iter del procedimento esecutivo nella fase dell'incanto, si prospetta anche l'opportunità di concedere facoltà a chi procede alla vendita di sospendere quest'ultima, su richiesta concordata di tutte le parti; le parti possono essere rinviate, in tal caso, per l'ulteriore corso del processo all'udienza già fissata dal pretore ai sensi dell'articolo 530-bis, come sopra proposto.

La modificazione viene apportata mediante l'aggiunta di un nuovo comma all'arti-

colo 537. Con essa si consente di evitare tempestivamente un incanto che in determinate circostanze potrebbe non più corrispondere, oltre che all'interesse del debitore, neppure all'interesse dei creditori: si pensi, ad esempio, al caso in cui il debitore offra la somma dovuta o un acconto su di essa.

Le lievi modifiche apportate, poi, all'attuale testo dell'articolo 542, concernente la distribuzione giudiziale della somma ricavata dalla vendita, riguardano il necessario coordinamento della disposizione con il nuovo articolo 530-bis, per il quale l'udienza per il riparto è già stata fissata con il provvedimento di autorizzazione alla vendita.

In tema di espropriazione presso terzi è stato osservato come non sembri equo tener vincolato oltre il necessario il terzo agli obblighi di custodia, e sia, quindi, opportuno abilitare lo stesso terzo a liberarsi dagli obblighi in parola; si è, però, ritenuto pericoloso attribuire al terzo una facoltà liberamente esercitabile e, conseguentemente, preferibile configurare la norma come un semplice potere discrezionale lasciato in tal senso al giudice. La disposizione suggerita è stata collocata come un nuovo articolo, dopo l'articolo 546 (articolo 546-bis).

È stato da più parti esattamente rilevato che l'articolo 553, concernente l'assegnazione dei crediti, non stabilisce se l'ordinanza di assegnazione, che il pretore è chiamato ad emettere quando il terzo nella sua dichiarazione si riconosca senza contestazioni debitore dell'esecutato, abbia o meno efficacia di titolo esecutivo. Nel silenzio della legge, si dovrebbe concludere per la negativa, in omaggio alla norma generale dettata dall'articolo 474, n. 1; ma, dal punto di vista logico e pratico, una tale soluzione non soddisfa, non vedendosi il motivo per cui l'ordinanza in discorso, fondata sulla esplicita ed incontestata dichiarazione del terzo, non debba produrre gli stessi effetti della pronuncia che accerti giudizialmente l'obbligo di costui, con la conseguenza di costringere il creditore assegnatario a promuovere in suo confronto, dopo esaurita la procedura esecutiva presso terzi, altro giudizio ordinario di condanna.

Si è, pertanto, proposta una integrazione del primo comma del citato articolo 553, con la quale viene conferita espressamente all'ordinanza di assegnazione del credito efficacia esecutiva.

28. — La proposta di modifica dell'articolo 556, mediante aggiunta di un nuovo comma, tende a colmare una lacuna della

legge, la quale non spiega se si debba o meno seguire la forma dell'esecuzione mobiliare per la espropriazione della massa dei mobili pignorati unitamente agli immobili.

La questione è stata risolta nel senso che, di regola, la vendita abbia luogo unitariamente con le forme dell'espropriazione immobiliare, in considerazione del fatto che il più delle volte i mobili si integrano con l'immobile in un unico complesso economico e funzionale (si pensi al caso dei mobili di un albergo o dell'arredamento di un palazzo gentilizio); quando, peraltro, tali ragioni non ricorrano, il giudice, sentite le parti, può disporre che la vendita dei mobili abbia luogo con le forme dell'espropriazione mobiliare, nel qual caso rimette gli atti al pretore del luogo dell'esecuzione.

Circa il tempo dell'intervento dei creditori nell'espropriazione immobiliare valgono i rilievi già formulati in relazione al secondo comma dell'articolo 525. Si osserva, altresì, che, per la maggiore complessità dell'espropriazione immobiliare, ancor più spesso si dà il caso che la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita non coincida con quella in cui si ordina la vendita stessa, e che, quindi, vieppiù si avverte per tale procedura la necessità della modifica proposta, nel senso che l'intervento può aver luogo fino all'udienza in cui la vendita viene disposta (articolo 563, secondo comma).

È sembrato altresì opportuno apportare un chiarimento alle disposizioni dell'articolo 584, al fine di risolvere il problema, vivamente dibattuto, che verte sulla possibilità che, nel silenzio della legge, possano essere ammessi alla gara che ha luogo a seguito di aumento di sesto anche nuovi concorrenti, oltre l'aggiudicatario e coloro che hanno fatto l'aumento di sesto.

La soluzione affermativa che viene suggerita, accogliendo le proposte in tal senso da più parti avanzate, mentre giova ai fini dell'esecuzione, non ne ritarda lo svolgimento.

È ovvio, invero, il rilievo che il fine della procedura in esame è quello di vedere conseguito il prezzo più alto possibile nell'interesse sia dei creditori che del debitore. Né va, d'altra parte, trascurata la considerazione che già nel sistema del Codice del 1865 era assicurato il diritto di tutti a partecipare alla nuova gara.

Nell'articolo 587, inoltre, sono stati apportati dei semplici ritocchi di carattere formale, tendenti ad eliminare alcune improprietà di formulazione.

Così dal capoverso dell'articolo nella locuzione «cauzione confiscata» è stato eliminato il termine «confiscata», trattandosi di somma che va a profitto della massa attiva dell'esecuzione e non dell'Erario, mentre nel primo comma dello stesso articolo è stata soppressa la locuzione «a titolo di multa», dicendosi più propriamente e più semplicemente «lo condanna alla perdita della cauzione».

Altra proposta in tema di espropriazione immobiliare che è stata ritenuta meritevole di accoglimento, al fine di accelerare ed agevolare il processo, è quella tendente alla modificazione del primo comma dell'articolo 590, nel senso che non occorra attendere dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto per provvedere alla fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

Tale udienza, la quale comunque deve essere fissata per disporre eventuale nuovo incanto, può essere determinata già in costanza dell'udienza in cui l'incanto è andato deserto, per una data non inferiore ai dieci giorni, termine utile in cui possono, a norma dell'articolo 588, farsi le istanze di assegnazione.

29. — La dizione attuale dell'articolo 607, messa in relazione con la collocazione dell'articolo stesso, dovrebbe far ritenere che la norma si riferisca soltanto alla procedura per consegna e non anche a quella per rilascio.

Peraltro una tale soluzione si rileva del tutto insoddisfacente sul piano pratico ed ingiustificata sul piano teorico; e, pertanto, si propone di estendere espressamente l'articolo alla procedura per rilascio.

È stato, inoltre, autorevolmente posto in dubbio se la procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare possa essere usata per ottenere la consegna della prole disposta dal presidente del tribunale coi provvedimenti di cui all'articolo 708 del Codice di procedura civile e agli articoli 331 e 333 del Codice civile, e, cioè, se oggetto dell'esecuzione sia il *facere* della persona tenuta a rilasciare la prole, ovvero la prole stessa, nel qual caso dovrebbe trovare applicazione la procedura esecutiva di consegna.

Allo scopo di risolvere legislativamente la questione, seguendo l'opinione dominante che nega l'applicabilità di tale ultima procedura, era stato proposto di inserire nell'articolo 612 una disposizione che sancisse che la procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare può essere seguita anche per

i provvedimenti di cui all'articolo 708. Accogliendo la proposta anzidetta, si è ritenuto, peraltro, che la disposizione possa essere meglio collocata nello stesso articolo 708.

30. — L'articolo 111 della Costituzione ammette in ogni caso, senza eccezioni, il ricorso per cassazione per violazione di legge, mentre l'articolo 618 del Codice di procedura civile, secondo e terzo comma, dichiara non impugnabili le sentenze pronunciate sulle opposizioni agli atti esecutivi.

Per adeguare le disposizioni anzidette al precetto costituzionale, la locuzione « non impugnabile » è stata sostituita con l'altra « non appellabile ».

Correlativamente è proposta l'abrogazione dell'articolo 187 delle disposizioni di attuazione.

Inoltre dal secondo comma dello stesso articolo 618 sono state eliminate le parole « dal collegio », per colmare la lacuna derivante dal fatto che, relativamente all'opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 617, il legislatore del 1940 ha disposto che essa sia decisa con sentenza del collegio, omettendo di considerare il caso in cui detta opposizione debba essere decisa dal pretore.

Nell'articolo 619, concernente la forma dell'opposizione di terzo, è stata rilevata la netta antinomia che si riscontra tra il testo attuale del primo comma dell'articolo, per il quale l'opposizione del terzo, che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, va proposta al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni, e quello del successivo articolo 620, secondo cui l'opposizione è considerata tardiva se proposta dopo la vendita.

Per eliminare tale antinomia, si suggerisce di sostituire nel citato primo comma dell'articolo 619 le parole « prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni » con le parole « prima della vendita o dell'assegnazione dei beni ».

L'opposizione prevista dall'attuale articolo 622 può essere proposta dalla moglie del debitore, in quanto non è stata contemplata la situazione inversa, e cioè che a proporre opposizione possa aver interesse il marito della debitrice.

Con la proposta modifica dell'articolo anzidetto, nel quale al termine « moglie » viene sostituito il termine « coniuge », si è ritenuto appunto di dover estendere la norma anche al secondo caso.

Ciò in considerazione della situazione di completa parità con l'uomo ormai raggiunta dalla donna su ogni piano, in ossequio del resto ad un preciso precetto costituzionale, ed anche per armonizzare la norma in parola con il disposto degli articoli 69 e 70 della legge fallimentare, che regolano alla stessa stregua gli atti compiuti tra coniugi pregiudizievole ai creditori, nonché la presunzione muciana che è riferita ad entrambi i coniugi.

Con la proposta aggiunta di un nuovo secondo comma all'articolo 627 si è inteso esplicitamente chiarire che, nei casi di estinzione del processo di opposizione, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza di estinzione o è passata in giudicato la sentenza che pronuncia l'estinzione del processo.

La soluzione del problema si ricava indubbiamente dal sistema: peraltro si è ritenuto opportuno colmare legislativamente la lacuna.

È stato rilevato, poi, che, nel caso che sia proposta opposizione ad esecuzione subito dopo il pignoramento, il pignorante, in attesa del relativo giudizio di cognizione, potrebbe non proseguire il processo esecutivo (anche se non sia concessa all'opponente la sospensione dell'esecuzione) e che nulla potrebbe giustificatamente vietare, in linea processuale, al pignorante di tenere un siffatto prudentiale comportamento.

Peraltro, la dizione dell'articolo 628 (intitolato « sospensione del termine di efficacia del pignoramento ») che si riferisce all'opposizione ai singoli atti esecutivi (articolo 617) può far dubitare che voglia escludersi la opposizione ad esecuzione.

Si è proposto, pertanto, di integrare la disposizione, nel senso che anche l'opposizione ad esecuzione (articoli 615 e 619) sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497 (come del resto l'opposizione a precetto sospende il termine di efficacia dello stesso, articolo 481).

Dalla possibilità conferita ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo di provocare gli atti del processo di espropriazione discende che per dar luogo alla estinzione del processo di espropriazione devono rinunciarvi non solo il creditore pignorante, ma anche i creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, nell'ipotesi in cui il processo esecutivo non sia ancora giunto all'aggiudicazione definitiva o all'assegnazione. Se invece la rinuncia avviene dopo la vendita è necessario che rinuncino tutti i creditori concorrenti; ciò a riprova che la distinzione tra azione espropriativa e azione satisfattiva sussiste

anche nel codice vigente, e che nella fase successiva all'atto espropriativo finale (vendita) l'azione spetta a tutti i creditori, ancorché non muniti di titolo esecutivo (articolo 629).

Correlativamente al principio fissato dall'articolo 629, il successivo articolo 632 determina diversamente gli effetti dell'estinzione, a seconda che questa si verifichi prima o dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione.

È pertanto essenziale fissare con chiarezza quale sia il momento temporale distintivo delle due ipotesi. E sotto questo aspetto l'espressione legislativa, ed in particolare il termine «aggiudicazione» in relazione al processo di espropriazione immobiliare in cui l'effetto traslativo si verifica in un momento successivo, appare manchevole.

Si è, di conseguenza, proposto, allo scopo di chiarire definitivamente il punto anzidetto, di sostituire il termine «aggiudicazione», di cui al primo comma dell'articolo 629 ed al primo comma dell'articolo 632, con il termine più proprio di «vendita».

Inoltre il secondo comma del citato articolo 629 si applica indubbiamente anche all'assegnazione, nell'ipotesi in cui ad essa sia conseguenziale il versamento di un conguaglio: coloro che hanno diritto di essere collocati su di esso, sono legittimati a rinunciare insieme con l'assegnatario.

La proposta modifica della disposizione tende appunto a sancire legislativamente tale interpretazione.

Un'ultima modificazione del testo dell'articolo 629 è stata proposta in relazione al disposto del primo comma.

Per gli articoli 526 e 564 i creditori chirografari solo se intervenuti tempestivamente e se muniti di titolo esecutivo possono provocare i singoli atti di esecuzione. Peraltro il comma in esame subordina l'estinzione del processo alla rinuncia del creditore pignorante e indistintamente dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Si è prospettata di conseguenza l'opportunità di un coordinamento di tali norme, in quanto appare chiaro che per l'estinzione del processo non deve essere ritenuta necessaria l'adesione del creditore chirografario intervenuto tardivamente, anche se munito di titolo esecutivo. Una diversa soluzione, dettata dalla lettera attuale della norma in esame, sarebbe, infatti, incompatibile con i principi che informano il sistema: ché, mentre da un lato il creditore anzidetto non sarebbe in condizioni di promuovere gli atti di esecuzione, dall'altro potrebbe invece protrarre indefini-

tivamente a mezzo di rinvii il corso del processo, anche se gli altri creditori abbiano rinunciato agli atti.

31. — Nella revisione delle disposizioni del quarto libro, a parte alcuni ritocchi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché piccole modificazioni conseguenti a modificazioni adottate nei precedenti libri o tendenti a risolvere problemi sorti nella pratica, sono stati sottoposti a particolare esame gli istituti del sequestro e dei provvedimenti di urgenza, e si è provveduto ad una completa rielaborazione del primo e ad una integrazione della disciplina del secondo, onde snellirne le linee e migliorarne l'efficacia, pur senza intaccarne le fondamentali e tradizionali strutture.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si è ritenuto, per una più adeguata sistemazione della materia, trasportare nel Codice la disciplina dell'opposizione ai decreti riguardanti crediti per onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali, disciplina attualmente contenuta nell'articolo 30 della legge 13 giugno 1942, n. 749.

Fermo lasciando il procedimento rapido in camera di consiglio, si è tuttavia creduto più congruo stabilire che la decisione sia presa, non con ordinanza, come previsto dalla legge succitata, bensì con sentenza non appellabile.

Le modificazioni apportate ai tre commi dell'articolo 646, sono, poi, conseguenti alla disciplina della denuncia preventiva ed al proposto riconoscimento della competenza del conciliatore in materia di controversie individuali del lavoro.

Del pari la soppressione dell'articolo 651, relativo al deposito per il caso di soccombenza, è conseguente alla eliminazione di tutti i depositi preventivi, come già esposto in relazione all'articolo 364.

32. — Come si è detto, sono state rielaborate con particolare cura le disposizioni sul sequestro, intendendo, con le modifiche proposte, suggerire un rimedio contro gli inconvenienti universalmente lamentati nell'attuale ordinamento e conciliare, entro certi limiti, i due aspetti del problema in certo qual modo contrastanti: e cioè, da un lato la necessità dell'efficace emanazione di un provvedimento che l'urgenza e il pericolo di determinate situazioni reclamano immediato e senza contraddittorio e dall'altro l'esigenza del requisito imprescindibile d'ogni pronuncia del giudice, che appunto nella garanzia

del contraddittorio trova la sua peculiare espressione.

Innanzitutto è stata data una più esatta collocazione alle varie ipotesi di sequestro, stralciando dall'articolo 670 il *sequestro di prove* previsto dal n. 2 e trasportandolo in un nuovo articolo 671-bis, previa adeguata rielaborazione formale della disposizione, onde porne meglio in risalto i caratteri tipici.

Anche la norma che prevede il sequestro giudiziario è stata opportunamente rielaborata sul piano formale, con la sostituzione dell'espressione, non del tutto propria, « il giudice può *autorizzare* il sequestro » e con esplicito riferimento ai requisiti dell'apparente fondamento della pretesa della parte istante, nonché dell'opportunità del provvedimento cautelare per l'equa tutela degli interessi delle parti.

L'innovazione di carattere sostanziale introdotta nello stesso articolo 670 tende, invece, a regolare il sequestro giudiziario dei crediti, che per il sistema attuale non sembra consentito, in quanto la lettera del n. 1 dell'articolo in esame (controversia sulla proprietà e sul possesso dei beni) non potrebbe essere applicata ai crediti se non mediante una estensione analogica di dubbia ammissibilità. Alla lacuna verrebbe, pertanto, ovviato con la proposta modifica.

Si è per contro ritenuto di non dover accogliere la proposta avanzata in seno alla stessa Commissione circa l'ammissibilità del sequestro conservativo dell'azienda; si è, tuttavia, proceduto a migliorare la formulazione dell'articolo 671, mettendo, tra l'altro, in adeguato rilievo gli elementi tra loro connessi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, presupposti tipici della misura cautelare: in particolare con la sostituzione della parola « timore » con l'altra « pericolo » si è inteso porre l'accento, più che sull'elemento subiettivo del timore da parte del creditore istante per un possibile danno, sull'elemento obiettivo costituito dal fatto che tale timore deve corrispondere ad una situazione di pericolo reale ed obiettiva, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore.

Circa la competenza a concedere il sequestro anteriormente alla causa, si è ritenuto opportuno distinguere tra il sequestro conservativo e di prove da un lato e quello giudiziario dall'altro, e di conseguenza, mentre si è lasciata invariata la competenza del giudice del luogo di esecuzione del sequestro, e quindi la competenza promiscua, per il sequestro conservativo e il sequestro di

prove, si è suggerito di procedere senz'altro all'abolizione di tale competenza in ordine al sequestro giudiziario.

In conseguenza dell'abolizione di tale titolo di competenza per il sequestro giudiziario, è stato necessario integrare il terzo comma dell'articolo 672, prevedendo, accanto all'ipotesi che competente a conoscere del merito non sia il giudice civile ordinario l'altra ipotesi che competente per il merito non sia il giudice italiano. Pertanto, in entrambe le ipotesi, competente per il sequestro sarà il pretore o il presidente del tribunale del luogo ove il sequestro deve essere eseguito.

Circa la fase di sommaria istruttoria che precede l'emanazione del provvedimento sull'istanza di concessione della misura cautelare, si è infine dato più ampio ingresso al contraddittorio, non essendovi motivo alcuno perché il giudice, in caso di sequestro conservativo ovvero di sequestro giudiziario che abbia per oggetto cose mobili, debba sempre provvedere con decreto senza sentire la controparte.

Si è così stabilito, nell'ultimo comma del citato articolo 672, che il giudice, di regola, provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti, e che solo ove si tratti di sequestro conservativo o di sequestro di prove, ovvero se ricorra una particolare urgenza, può provvedere con decreto motivato, *inaudita altera parte*.

Nella rielaborazione del successivo articolo 673, si è inteso colmare alcune lacune che sono state rilevate nel regime della competenza ad autorizzare i sequestri in corso di causa.

All'uopo è stata espressamente prevista l'ipotesi dell'istanza di sequestro formulata quando la causa è stata dall'istruttore rimessa al collegio per la decisione o quando la causa è stata già spedita a sentenza. Il silenzio della legge su questi punti ha fatto sorgere nutrite discussioni, che si è creduto opportuno risolvere, attribuendo la competenza a concedere il sequestro in entrambi i casi anzidetti al presidente del tribunale o della Corte di appello, sotto il profilo che il giudice istruttore si è in tali casi spogliato del processo e la causa sulla convalida è destinata a seguire un itinerario proprio rispetto a quella di merito.

Quanto alla competenza nel periodo in cui pendono i termini per l'appello o per il ricorso per cassazione, è sembrato consigliabile attribuirli al giudice *a quo*, non ravvisandosi la ragione di investire della cogni-

zione sull'istanza di sequestro il giudice dell'impugnazione, che potrebbe anche non esser mai chiamato a decidere la causa di merito.

La stessa previsione è stata formulata, ove l'ipotesi si verifichi durante la decorrenza del termine per l'appello avverso la sentenza del conciliatore: ma, per ovvie ragioni, è stato deciso che anche in tal caso l'istanza deve essere proposta al pretore.

Inoltre, nel penultimo comma dell'articolo in esame, l'aggettivo « eccezionale » è stato sostituito con l'altro « particolare », onde adeguare la disposizione a quella dell'ultimo comma dell'articolo 672; e così pure nel comma successivo è stata prevista l'ipotesi che la causa penda dinanzi ad un giudice straniero.

Nell'articolo 676 sono stati aggiunti due nuovi commi, per regolare la custodia nell'ipotesi di sequestro giudiziario di crediti ed ampliare, al fine di evitare possibili abusi, i poteri del giudice in ordine al sequestro di azioni sociali; si è così stabilito che, nel primo caso, il custode deve curare l'esazione del credito e la conservazione della somma riscossa, senza pregiudizio del debitore; e che, nel caso di sequestro di azioni sociali, il giudice, sentite le parti, può attribuire al sequestrato, anziché al custode, il diritto di voto e può sempre modificare i poteri attribuiti al custode.

Inoltre, dopo l'articolo 676 è stato inserito un nuovo articolo, con il quale viene risolta la questione su chi debba emanare i provvedimenti relativi all'esecuzione del sequestro dopo la nomina del giudice istruttore, stabilendosi che la competenza spetti a quest'ultimo, che pronuncia con ordinanza.

L'articolo 677 è stato coordinato con la separata previsione del sequestro di prove (articolo 671-bis) e con le variazioni formali recate agli articoli 670 e 671.

La previsione di cui al secondo comma del successivo articolo 678, concernente l'esecuzione del sequestro conservativo sui mobili, è stata ampliata con la menzione dei casi in cui si tratti di un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode o di un bene sottoposto a pignoramento che sia alienato dal debitore pignorato, mentre invariato è rimasto il testo attuale dell'articolo 679, concernente l'esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili.

Nonostante qualche autorevolissima voce contraria, si è ritenuto opportuno mantenere il secondo stadio del procedimento di sequestro, e cioè il giudizio di convalida. Le

ragioni giustificative della decisione stanno nella deficienza di contraddittorio che presenta la prima fase, nella sommarietà che, data la connaturale urgenza, presenta l'attività istruttoria portante al provvedimento dispositivo dell'esecuzione del sequestro, al fine di raggiungere al più presto la tutela preventiva del diritto che si vuol cautelare: di qui la necessità di sottoporre il provvedimento ad una conferma; il che si fa *ex post*, in quello stadio che si dice appunto di convalida, in cui le ragioni addotte a giustificazione della domanda di sequestro vengono sottoposte ad un esame più completo e ponderato.

Ciò premesso, sono state apportate all'articolo 680, concernente la convalida del sequestro ordinato anteriormente alla causa modificazioni di non rilevante portata. A parte il ritocco, di carattere meramente formale di cui al primo comma « Se il sequestro è stato *disposto*, ecc. »), è stato, nel terzo comma, precisato che dei successivi atti di esecuzione il sequestrante debba dare regolare notificazione al sequestrato, non sembrando sufficiente che ne dia la semplice notizia richiesta dall'attuale disposizione.

Dal quinto comma dell'articolo è stata, inoltre, eliminata l'ultima parte, sia perché non si tratta nella specie di una vera e propria revoca del provvedimento cautelare, ma piuttosto di una dichiarazione di inefficacia, sia per ragioni di coordinamento con le nuove disposizioni proposte in ordine alla revoca del sequestro ed alla rielaborazione del testo dell'articolo 683, come si dirà in appresso.

La più importante innovazione concerne la possibilità di revoca della misura cautelare a seguito di opposizione da parte del sequestrato; la relativa disciplina è contenuta negli articoli 680-bis e 680-ter, rispettivamente per il caso di sequestro anteriore alla causa e per il caso di sequestro in corso di causa.

Si lamenta, invero, oggi una organica disfunzione tra i poteri del giudice nel concedere il sequestro (anche con semplice decreto e in base a sommarie informazioni) ed il modo onde poi si possa ottenere la revoca (mediante sentenza o attraverso tutto lo sviluppo di un lungo processo accompagnato e normalmente concluso insieme con la causa di merito).

Il nuovo sistema suggerito tende appunto ad ovviare a tale inconveniente, consentendo al sequestrato di chiedere, entro termine perentorio, la revoca immediata del sequestro, mediante ricorso diretto al pretore o al presidente o mediante reclamo avverso il provvedimento dell'istruttore. Il pretore o il col-

legio, sentite le parti, provvede in Camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Sulla natura del provvedimento che decide sull'opposizione del sequestrato si è ritenuto che, non avendosi una fase di merito, sibbene un incidente processuale per il carattere strumentale del sequestro, non occorra la sentenza e sia, pertanto, sufficiente l'ordinanza.

Gli ultimi due commi degli articoli in esame dispongono che con l'ordinanza con cui revoca il sequestro il giudice dispone, quando occorre, la cancellazione della trascrizione e regolano, altresì, l'eventuale azione per danni, che può essere proposta, a seconda dei casi, o nel giudizio di convalida, o dinanzi al giudice competente per la causa di merito, ovvero nella prosecuzione di questo ultimo.

L'articolo 681, concernente la convalida del sequestro ordinato in corso di causa, è stato integrato e coordinato con le disposizioni innovative inserite nei precedenti articoli, mentre la formulazione del successivo articolo 682 è stata ampliata, soprattutto al fine di rendere utile la disposizione relativa allo sganciamento del procedimento di convalida da quello di merito, nei casi in cui si abbia interesse a far dichiarare la nullità del sequestro per vizi di forma indipendentemente dal merito.

Un ulteriore ampliamento all'iniziativa delle parti è stato, poi, dato con il nuovo articolo 682-bis, che prevede la possibilità di revoca del sequestro sull'accordo delle parti stesse. Tale modifica si inquadra perfettamente nell'intento di attenuare l'attuale rigidità del sequestro e risponde ad una esigenza vivamente sentita nella pratica: allorché le parti siano concordi nell'eliminare il sequestro, sia esso giudiziario o conservativo o di prove, non vi è ragione di mantenere la misura cautelare e far proseguire il giudizio di convalida.

È stato giustamente rilevato, inoltre, come l'attuale testo dell'articolo 683, che considera i casi di inefficacia del sequestro, sia tutt'altro che completo e per di più la disposizione dell'ultimo comma esiga una dichiarazione apposita di inefficacia da farsi con decreto, mentre in non pochi casi tale decreto potrebbe essere del tutto superfluo, ove risultasse assorbito dal provvedimento (ordinanza o sentenza) pronunciante sul merito o sulla domanda di convalida separatamente.

Con la nuova formulazione proposta, si intende colmare le lacune lamentate, mediante la previsione sistematica delle varie ipotesi di

inefficacia della misura cautelare, e risolvere nel contempo le controversie cui la non agevole interpretazione della norma vigente ha sin qui dato luogo.

A parte i casi di revoca contemplati dai nuovi articoli 680-bis, 680-ter e 682-bis, sono state così espressamente previste le ipotesi di mancata prestazione della cauzione nel termine stabilito e di estinzione del giudizio di convalida, ed è stato altresì precisato che il sequestro perde la sua efficacia anche se la sentenza che rigetta l'istanza di convalida o dichiara l'inesistenza del diritto non è passata in giudicato, ma è soltanto provvisoriamente esecutiva.

Tale ultima innovazione risponde, oltre tutto, ad una riconosciuta esigenza pratica, messa in luce dalla dottrina. Infatti l'applicazione della norma attuale, per cui il dissequestro non può conseguirsi se non con una sentenza passata in giudicato, è contraria ai principi generali che regolano la materia della provvisoria esecuzione della sentenza; è contraria al principio della normale forza esecutiva delle sentenze di appello; non consente una utile applicazione del precedente articolo 682, che permette la decisione separata delle questioni relative alla convalida del sequestro, e, sul piano pratico, si risolve, nei casi in cui la misura cautelare è stata chiesta ed ottenuta senza fondamento, in un atto vessatorio verso la parte che l'ha subita.

Gli ultimi due commi dell'articolo prevedono l'emanazione, su ricorso dell'interessato, dell'apposito decreto, dichiarativo di inefficacia del sequestro e contenente gli eventuali provvedimenti consequenziali atti a rimuovere gli effetti del sequestro stesso, nei casi di mancata proposizione del giudizio di convalida, di mancata prestazione della cauzione nel termine stabilito e quando si sia omesso di provvedere al riguardo con la sentenza pronunciata nel giudizio di convalida o di merito, o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del giudizio stesso. Il rigetto dell'istanza non impedisce però alla parte di proporre domanda nei modi ordinari.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che nell'articolo 684 sia prevista, in sostanza, una conversione del sequestro conservativo e non già una eliminazione totale del vincolo. Tuttavia tale opinione, mentre da un lato risponde a fondate esigenze di giustizia, in quanto tien conto dell'interesse del sequestrato a far dichiarare, nonostante la revoca intervenuta, la illegittimità della misura cautelare ai fini di ottenere la restituzione della somma versata a titolo di cau-

zione, il rimborso delle spese giudiziarie e, se del caso, il risarcimento dei danni, dall'altro contrasta nettamente con la chiara lettera della legge che parla di revoca del sequestro per effetto della prestazione di idonea cauzione.

Al fine di eliminare tali perplessità, si ritiene, pertanto, di suggerire la modificazione dell'articolo in esame, disciplinando l'istituto sotto forma di conversione della misura cautelare.

Il nuovo testo dell'articolo 686, concernente la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, è la risultante del testo attuale dell'articolo e dell'articolo 156 delle disposizioni di attuazione, con alcune integrazioni.

È noto, infatti, che il citato articolo 156 delle disposizioni di attuazione anziché prendere spunto da una disciplina già esistente nell'articolo 686 del Codice per indicarne in modo più analitico l'esplicazione pratica, reca una disciplina autonoma, che si aggiunge a quella dell'articolo 686, integrandola in punti essenziali. Onde l'opportunità di trasferire nel Codice il contenuto di detto articolo 156.

Nel secondo comma, anzi, si accoglie una recente proposta, d'iniziativa parlamentare, concernente l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione, e si prolunga a 60 giorni, in luogo di un mese, il termine entro il quale il sequestrante è tenuto a depositare in cancelleria la copia della sentenza di condanna o di convalida, ovviando così ad un inconveniente rilevato nella pratica giudiziaria.

Il quarto comma del testo suggerito tende, altresì, a risolvere le questioni che sorgono allorché da un lato il sequestro si sia trasformato automaticamente in pignoramento, per avere il sequestrante ottenuto sentenza esecutiva di condanna, e, dall'altro, non siano poi stati compiuti gli atti necessari per la definitiva ed operante inserzione del pignoramento nella procedura esecutiva. La conseguenza dell'inefficacia sembra inquadarsi coerentemente nel principio dell'articolo 497, ove la stessa conseguenza è collegata ad analoghi ipotesi di inattività del pignorante.

Nell'ultimo comma è apparso opportuno, infine, precisare che il sequestrante può limitarsi a proporre ricorso per intervento nell'esecuzione già da altri compiuta. Infatti gli adempimenti di cui ai commi precedenti non sembrano aver ragione d'essere nel caso ivi contemplato e, d'altronde, essi potrebbero ritardare inutilmente, a danno di tutti i creditori, la distribuzione della somma rica-

vata dalla vendita, oppure far correre il rischio al sequestrante di arrivare troppo tardi e restare così a mani vuote.

33. — La disciplina attuale dei provvedimenti di urgenza si è rivelata tanto utile quanto lacunosa. Ad ovviare a taluna delle lacune, tendono i due nuovi articoli 702-bis e 702-ter proposti.

In particolare la disposizione dell'articolo 702-bis risponde ad una esigenza frequentemente avvertita nella pratica, espressamente consentendo l'imposizione di quella cauzione che già l'articolo 674 prevede in tema di sequestro.

Il successivo articolo 702-ter è stato poi formulato tenendo presente quanto, sempre in tema di sequestro, misura cautelare tipica che più si avvicina a quella in esame, dispone l'articolo 683: si è così precisato che il provvedimento di urgenza diviene inefficace se il giudizio di merito non sia stato proposto nel termine stabilito o sia stato dichiarato estinto, se non sia stata prestata la cauzione imposta nel termine stabilito, o se con sentenza anche provvisoriamente esecutiva sia stata dichiarata l'inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento era stato concesso.

Giusta quanto è stato già accennato *sub* articolo 612, si è ritenuto, poi, che la procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare possa essere seguita anche per i provvedimenti di cui all'articolo 708, ed in tal senso è proposta l'integrazione, mediante l'aggiunta di un nuovo comma, di quest'ultimo articolo.

In tema di competenza ad autorizzare il genitore esercente la patria potestà ad alienare i beni del figlio minore, è stato esattamente rilevato un contrasto tra l'articolo 320 del Codice civile, il quale tale competenza affida al giudice tutelare, senza distinguere tra beni mobili e immobili e indipendentemente dalla loro provenienza ereditaria o meno, e l'articolo 747 del Codice di procedura civile, il quale affida, invece, rispettivamente al pretore o al tribunale il potere di autorizzare la vendita dei beni ereditari, secondo che si tratti di mobili o di immobili, sentito il giudice tutelare qualora i beni appartengano a incapaci. Altro contrasto sembra rilevarsi tra l'articolo 375 del Codice civile, il quale affida al tribunale il potere di autorizzare la vendita dei beni mobili ed immobili, ereditari o meno, appartenenti ad incapaci sotto tutela, sentito il parere del giudice tutelare, e lo stesso articolo 747 del Codice di procedura, per il quale l'autoriz-

zazione a vendere i beni mobili ereditari dell'incapace sotto tutela deve essere invece data dal pretore, sentito il giudice tutelare.

Si propone, pertanto, la modifica dell'articolo 747, intesa, appunto, ad eliminare i contrasti anzidetti, specificando che l'autorizzazione a vendere beni ereditari, nei casi previsti dal secondo libro del Codice civile, si chiede sempre e soltanto con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione; nel caso in cui i beni appartengano ad incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il parere del giudice tutelare integra il provvedimento del pretore e del tribunale e questo, così integrato, sostituisce il provvedimento autorizzativo previsto negli articoli 320 e 375 del Codice civile.

Conseguentemente viene sancito che, nei casi suddetti, non è richiesta l'autorizzazione

del giudice tutelare o del tribunale prevista nei cennati articoli 320 e 375 del Codice civile.

34. — È stato, infine, ritoccato il testo dell'articolo 806, onde consentire di compromettere in arbitri le controversie di lavoro, giusta quanto già si è detto nel corso dell'esame del titolo quarto del secondo libro.

35. — Le modificazioni alle disposizioni di attuazione e l'abrogazione espressa di talune norme del Codice e delle disposizioni stesse, rese necessarie in conseguenza delle modificazioni proposte, sono state raggruppate negli ultimi articoli del testo, mentre con una disposizione finale si prevede la necessaria delega al Governo, per l'emanazione delle disposizioni di attuazione e coordinamento, che si rendano necessarie a seguito dell'entrata in vigore della riforma, nonché un congruo termine di *vacatio legis*.